Conto corrente con la posta

Anno 81° — Numero 29

GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Lunedì, 5 febbraio 1940 - Anno XVIII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della «Gazzetta Ufficiale» (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3; è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1939

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 4 dicembre 1939-XVIII, n. 2116.

Modificazione della legge 18 gennaio 1937-XV, n. 666, sulla disciplina della produzione e riproduzione dei modelli di vestiario e accessori per l'abbigliamento.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 9 della legge 16 giugno 1939-XVII, n. 1701, contenente norme integrative della legge 18 gennaio 1937-XV, n. 666, sulla disciplina dei modelli di vestiario e di accessori dell'abbigliamento;

Visti gli articoli 1 e 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Della denuncia di attività.

La denuncia della propria attività da parte di chi prepari e presenti alla propria clientela collezioni e campionari di modelli di vestiario, compresi gli accessori per l'abbigliamento, prevista dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1937-XV, n. 666, modificato con l'art. 1 della legge 16 giugno 1939-XVII, n. 1701, deve contenere:

a) la esatta denominazione della ditta o la sua ragione sociale;

b) il nome e cognome del suo titolare o del suo legale rappresentante;

c) la sede legale della ditta e la sede dei suoi stabilimenti, laboratori o magazzini di vendita;

d) l'indicazione della specifica attività che la ditta svolge o si propone di svolgere;

e) il numero di iscrizione della ditta presso il registro del competente O. P. C. e presso l'associazione sindacale competente;

f) il numero e la specie del personale impiegato permanente nella Azienda.

La denuncia deve essere convalidata:

da apposita dichiarazione della competente associazione sindacale di cui all'art. 2 della legge 18 gennaio 1937-XV, n. 666;

del certificato d'iscrizione nel registro delle ditte del competente Ufficio provinciale delle corporazioni.

Art. 2.

La denuncia di cui al precedente articolo deve essere presentata dalla ditta per il tramite della Associazione provinciale nella quale è inquadrata ai sensi della legge sindacale e da questa trasmessa alla corrispondente Federazione nazionale.

Art. 3.

L'Ente nazionale della moda ha facoltà, ricevuta la denuncia, di richiedere, pel tramite della competente Federazione nazionale, ogni altro dato o documento che ritenga opportuno esaminare ai fini della esattezza della denuncia.

Art. 4.

La denuncia della propria attività da parte di ditte aventi sede all'estero, deve contenere:

a) l'esatta denominazione della ditta o la sua ragione sociale;

b) il nome ed il cognome del suo titolare o del suo legale rappresentante;

c) la sede legale della ditta e la sede dei suoi stabilimenti, laboratori o magazzini di vendita;

d) l'indicazione della specifica attività che la ditta svolge o si propone di svolgere in Italia e il nome del suo legale rappresentante nel Regno;

e) la località e le epoche nelle quali avrà luogo la presentazione delle collezioni e dei campionari di articoli di abbigliamento;

f) l'Ente nazionale della moda ha facoltà di richiedere ogni altro dato o documento che ritenga opportuno esaminare ai fini della esattezza della denuncia.

Art. 5.

Chiunque prepari e presenti alla propria clientela collezioni o campionari di modelli anche se di tela o di carta, è tenuto alla denuncia di cui agli articoli 1 e seguenti del presente decreto ed a mostrare nelle collezioni o nei campionari presentati una percentuale di modelli contrassegnati con la marca di garanzia non inferiore a quella stabilita dall'art. 23 del presente decreto per la stagione in corso a sensi dell'art. 5 della legge 16 giugno 1939-XVII, n. 1701.

Art. 6.

La registrazione della marca di garanzia di cui all'art. 4 della legge 18 gennaio 1937-XV, n. 666, sarà effettuata a cura dell'Ente nazionale della moda, mediante la sua trascrizione presso il Ministero delle corporazioni (Ufficio della proprietà intellettuale), a norma della legge 30 agosto 1868, n. 4577, e del regolamento 20 marzo 1913, n. 526. Dell'avvenuta registrazione è data comunicazione all'Ente nazionale della moda perchè ne curi la immediata pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, a tutti gli effetti dell'art. 10 della legge 30 agosto 1868, n. 4577, succitata.

Art. 7.

Dell'uso della marca di garanzia.

I modelli originali per i quali si richiede la concessione dell'uso della marca di garanzia, debbono essere sottoposti all'esame dell'Ente nazionale della moda, secondo le modalità che saranno da esso stabilite.

Le domande di concessione della marca potranno essere inviate all'Ente nazionale della moda entro i termini stabiliti dall'art. 5 della legge 16 giugno 1939-XVII, n. 1701, e dovranno essere accompagnate dalle fotografie o da disegni nei quali il modello risulti chiaramente indicato.

Qualora il disegno si riferisca a modello non realizzato, la ditta dovrà, entro venti giorni dalla data di rilascio del certificato, presentare la fotografia del modello realizzato.

Qualora lo ritenesse necessario, ai fini dell'accertamento dell'originalità dei modelli, l'Ente nazionale della moda potrà richiedere anche la presentazione dei modelli originali e tutti i dettagli e chiarimenti opportuni fissando il termine per la loro presentazione.

L'italianità e l'originalità del modello dovranno essere garantite da un'attestazione firmata dal legale rappresentante della ditta, il quale dichiari che il modello corrispondente alla fotografia o disegno presentato non è, in alcun modo, copia od imitazione di modello estero od italiano. La italianità dei tessuti ed accessori impiegati nella confezione del modello sarà documentata dai campioni con dichiarazione stabilmente unita agli stessi firmata dal fabbricante o dal venditore.

L'Ente nazionale della moda ha facoltà di chiedere documentazioni supplementari direttamente al fabbricante o al venditore delle materie impiegate.

Il numero e le dimensioni delle fotografie o dei disegni o dei campioni, saranno stabiliti dall'Ente nazionale della moda.

Art. 8.

La concessione della marca di garanzia per i modelli di cui all'art. 5 del presente decreto è subordinata alla presentazione ed al deposito del modello realizzato in tela o carta presso l'Ente nazionale della moda.

Art. 9.

Servizio di controllo.

Il certificato attestante la concessione della marca di garanzia è rilasciato sotto la responsabilità del rappresentante legale della ditta.

Al controllo dell'esattezza delle dichiarazioni di cui all'art. 7 l'Ente nazionale della moda provvede a mezzo dei propri servizi tecnici.

I funzionari addetti ai servizi tecnici di controllo dell'Ente sono tenuti a conservare il segreto più scrupoloso su tutte le notizie ed informazioni che venissero a loro conoscenza nell'esercizio delle loro attribuzioni.

Art. 10.

Quando l'Ente accerti che le dichiarazioni rilasciate dagli interessati sia in merito ai materiali impiegati sia alla foggia non corrispondono a verità, il presidente dell'Ente nazionale della moda comunicherà con lettera raccomandata alla ditta gli accertamenti fatti a suo carico ed ove la ditta entro dieci giorni dalla ricezione della lettera raccomandata, non sia in grado di giustificarsi infliggerà ad essa l'ammonizione disponendo la revoca della concessione della marca, dandone notizia al Ministero delle corporazioni ed alla Organizzazione nella quale la ditta stessa è inquadrata.

In caso di recidiva il presidente dell'Ente nazionale della moda potrà escludere per una o più stagioni, a seconda della gravità del caso, la ditta dal presentare modelli di propria creazione per il rilascio del certificato di garanzia.

Del provvedimento darà comunicazione motivata al Ministero delle corporazioni ed all'Organizzazione nella quale la ditta è inquadrata.

Art. 11.

Dei ricorsi.

Contro le deliberazioni dell'Ente comunicate ai sensi del precedente articolo, è ammesso ricorso da parte della ditta interessata. Il ricorso dovrà essere spedito all'Ente stesso, con lettera raccomandata, entro trenta giorni dalla data di recapito della comunicazione del provvedimento alla ditta ricorrente. L'Ente nazionale della moda potrà richiedere alla ditta di completare la documentazione del suo ricorso fissando a tale scopo un congruo termine. È in facoltà della ditta interessata di documentare il suo ricorso con la presentazione diretta dei modelli, ove questa non fosse già avvenuta con tale mezzo nel primo esame ai sensi del precedente art. 7.

Il presidente dell'Ente nazionale della moda, sentito il parere dell'Organizzazione nella quale il ricorrente è inquadrato e che a cura dell'Ente nazionale della moda stesso, sarà dettagliatamente informata degli elementi che hanno determinato il giudizio, decide in via definitiva sul ricorso, sentito, ove lo creda opportuno, il parere di esperti.

Tutte le spese di viaggio, trasporto, soggiorno e qualunque altra inerente alla presentazione diretta dei modelli sono ad esclusivo carico della ditta ricorrente.

Art. 12.

È altresì ammesso il ricorso contro la concessione della marca di garanzia fatta per modelli che risultassero copia di altri modelli già contrassegnati dalla marca. In tal caso il presidente dell'Ente nazionale della moda procederà nei modi previsti dall'art. 10 del presente decreto e, ove risulti che la marca sia stata attribuita ad un modello già precedentemente posto sul mercato da ditta diversa da quella alla quale è stata fatta la concessione, questa sarà revocata.

Art. 13.

L'Ente nazionale della moda rilascia per ogni singolo modello, un certificato dell'avvenuta autorizzazione ad usare la marca di garanzia, contenente:

a) il nome della ditta presentatrice del modello;

b) la data della concessione dell'autorizzazione all'uso della marca di garanzia;

c) il numero di questa;

d) il periodo previsto dall'art. 8 della legge 16 giugno 1939-XVII, n. 1701.

Del certificato faranno parte integrante una o più riproduzioni fotografiche o disegni del modello e uno o più campioni delle materie prime adoperate per la confezione.

Contemporaneamente al certificato, l'Ente rilascia alla ditta autorizzata un esemplare della marca di garanzia, di cui all'art. 14 della legge 18 gennaio 1937-XV, n. 666, modificato con la legge 16 giugno 1939-XVII, n. 1701, destinato ad essere applicato, a cura della ditta stessa, al modello al quale si riferisce il certificato di autorizzazione. L'esemplare della marca di garanzia deve essere contraddistinto da un numero progressivo generale e dal numero di immatricolazione del modello per cui è stato autorizzato l'uso della marca.

Su richiesta della ditta interessata l'Ente potrà rilasciare, oltre quella di cui al comma precedente, una o più marche di riproduzione che recheranno un numero progressivo e lo stesso numero di immatricolazione del modello.

Art. 14.

Le marche di garanzia di cui all'articolo precedente sono distribuite dall'Ente nazionale della moda che ne affiderà l'applicazione sui modelli originali o sulle loro riproduzioni al legittimo possessore del certificato per le riproduzioni da lui eseguite.

Art. 15.

Le marche di garanzia per le riproduzioni eseguite dall'acquirente del modello saranno affidate al riproduttore purchè egli presenti all'Ente nazionale della moda, insieme alla richiesta, una dichiarazione del venditore comprovante il suo diritto ad eseguire le dette riproduzioni.

Art. 16.

La marca di garanzia, concessa per i modelli originali approvati dall'Ente nazionale della moda, si applica obbligatoriamente a tutte le riproduzioni dei medesimi in quanto destinate a far parte di collezioni o di campionari e purchè per tali riproduzioni vengano adoperate materie similari nazionali sempre che le riproduzioni stesse siano direttamente eseguite dal legittimo possessore del certificato di cui al precedente art. 13 o dall'acquirente del modello che sia autorizzato a riprodurlo per la clientela commerciale.

Per legittimo possessore del certificato s'intende tanto la ditta alla quale il certificato sia stato direttamente rilasciato dall'Ente nazionale della moda quanto la ditta a cui l'attestato medesimo sia stato ceduto, insieme col modello marcato, con regolare atto di trasmissione che risulti da apposita dichiarazione firmato e timbrato dalla ditta cedente, sul certificato stesso. In caso di cessione del certificato, il cedente è tenuto a comunicare all'Ente nazionale della moda il nome della ditta cessionaria, e ciò entro il termine di dieci giorni dalla data di cessione.

Art. 17.

La marca di garanzia di cui all'art. 13 dovrà essere stabilmente fissata ai modelli originali e alle loro rispettive riproduzioni secondo le modalità che saranno comunicate dall'Ente nazionale della moda alle ditte interessate e comunque in modo che non possa essere staccata dal modello altrimenti che rendendola inutilizzabile.

Art. 18.

Quando ditte straniere che abbiano effettuato la denuncia ai sensi dell'art. 3 della legge 18 gennaio 1937-XV, n. 666, abbiano ottenuto l'autorizzazione all'uso della marca di garanzia, coloro che legalmente le rappresentano nel Regno sono responsabili della osservanza delle norme stabilite dalla legge predetta e dal presente decreto.

Ove le ditte estere non abbiano un legale rappresentante nel Regno che possa assumere la responsabilità dell'osservanza della legge predetta e del presente decreto, l'Ente nazionale della moda, accertando l'inosservanza dei predetti provvedimenti, potrà provvedere dalle competenti autorità, la sospensione a tempo dell'autorizzazione a presentare le proprie collezioni nel Regno.

Art. 19.

Il fallimento, sempre che l'amministratore giudiziario non abbia ottenuto dal giudice l'autorizzazione all'esercizio provvisorio e la cessazione per qualsiasi motivo, dall'esercizio delle attività di cui all'art. 1 della legge 18 gennaio 1937-XV, n. 666, delle ditte autorizzate direttamente o indirettamente all'uso della marca di garanzia, importano la decadenza dal diritto di usare la marca.

Art. 20.

La cessione o qualsiasi altra trasformazione delle ditte tenute ad osservare le disposizioni del presente decreto, ed in genere ogni variazione dei dati indicati nella loro denuncia a' sensi dell'art. 1 e seguenti, deve essere comunicata all'Ente nazionale della moda per il tramite della competente associazione sindacale entro quindici giorni dall'avvenuta cessione, trasformazione o variazione, da chiunque sia tenuto a rinnovare o modificare la denuncia agli effetti della legge 18 gennaio 1937-XV, n. 666.

Art. 21.

Gli elenchi delle ditte autorizzate all'uso della marca di garanzia, distinti per prodotti e categorie di prodotti, saranno periodicamente pubblicate a cura dell'Ente nazionale della moda.

Delle collezioni e campionari.

Art. 22.

Chiunque abbia presentato o sia tenuto a presentare la domanda di cui all'art. 1 e seguenti della legge 18 gennaio 1937-XV, n. 666, e correlative norme del presente decreto, ed in ogni modo colui il quale prepari o presenti collezioni o campionari di modelli per la clientela commerciale o privata, è tenuto ad includere e a mostrare, nella collezione presentata, una percentuale di modelli contrassegnati dalla marca di garanzia non inferiore a quella che viene stabilita dal Ministero delle corporazioni ai sensi dell'art. 9 della legge 18 gennaio 1937-XV, n. 666, o ad avere quel numero fisso di capi contrassegnati dalla marca di garanzia che verrà stabilito in base allo stesso art. 9.

Egli può validamente computare sulla percentuale anche i modelli originali e le copie coperte da marche spettanti ad altri, semprechè siano regolarmente marcati, purchè nella collezione o nel campionario non figuri più di una riproduzione dello stesso modello.

Non è considerata esibizione alla propria clientela la parziale presentazione di uno o più modelli che la ditta fa ad un singolo cliente dietro richiesta di quest'ultimo.

Art. 23.

L'obbligo della presentazione della prescritta percentuale dei modelli contrassegnati colla marca di garanzia dell'Ente nazionale della moda è esteso ad ogni altro atto di esibizione di qualsiasi natura anche mediante riproduzioni fotografiche, cinematografiche o di stampa.

A questo scopo l'Ente o ditta o persona che vogliono fare esibizioni di modelli in una delle forme suddette dovranno ottenere l'approvazione dell'Ente nazionale della moda nelle forme stabilite dal presente decreto per il numero di modelli costituenti la percentuale prescritta ove per tutti o parte di tali modelli non sia stata già regolarmente ottenuta l'autorizzazione all'uso della marca di cui all'art. 5.

I modelli contrassegnati colla marca di garanzia dell'Ente nazionale della moda, nella percentuale o numero fisso stabilito ai sensi della legge 18 gennaio 1937-XV, n. 666, devono essere esibiti simultaneamente agli altri modelli non marcati ed essere posti in evidenza non meno di questi.

Art. 24.

Previa deliberazione della Giunta esecutiva, l'Ente nazionale della moda proporrà al Ministero delle corporazioni la percentuale minima di cui al precedente art. 22.

Della determinazione del Ministero delle corporazioni di cui all'art. 22 sarà data immediata comunicazione — a cura dell'Ente nazionale della moda — alle Associazioni sindacali interessate.

Del « Libro dei modelli ».

Art. 25.

Il « Libro dei modelli », previsto dall'art. 13 della legge 18 gennaio 1937-XV, n. 666, è fornito dall'Ente nazionale della moda direttamente alle ditte che abbiano effettuato la denuncia di cui all'art. 1 della legge predetta e correlative disposizioni del presente decreto e dovrà conservarsi presso la sede legale delle ditte.

In esso dovranno essere registrati, a cura e sotto la responsabilità della ditta, tutti i modelli di cui è costituita ogni collezione preparata dalla ditta stessa nel corso del periodo di tempo per il quale è in vigore la relativa percentuale minima stabilita ai sensi dei precedenti articoli.

La registrazione dei modelli dovrà essere fatta in ordine cronologico. Ogni modello assumerà una numerazione interna di fabbrica che dovrà essere riprodotta sul capo di vestiario che compone la collezione. Per i modelli muniti di marca di garanzia verrà indicato di fianco al numero ed alla descrizione anche il numero della marca di garanzia. La vendita dovrà essere registrata con la data e il nome del compratore, quando trattisi di commercianti o di ditta riproduttrice del modello.

La seconda parte del Libro modelli conterrà l'elenco dei contrassegni di riproduzione rilasciati alla ditta, segnati in ordine progressivo e di fianco ad ogni numero di contrassegno dovrà essere indicato il numero di modello per il quale il contrassegno è stato utilizzato.

Alla fine della stagione i contrassegni di riproduzione non utilizzati ed il Libro modelli con le registrazioni aggiornate dovranno essere restituiti all'Ente nazionale della moda.

Art. 26.

Una copia aggiornata del Libro dei modelli dovrà sempre accompagnare le collezioni e i campionari destinati alla presentazione in centri diversi dalla sede legale della ditta.

Della riscossione dei diritti sulla concessione ed uso della marca di garanzia.

Art. 27.

La gestione dei fondi derivanti dalla percezione dei diritti di cui all'art. 17 della legge 18 gennaio 1937-XV, n. 666, formerà oggetto di speciale contabilità nel bilancio dell'Ente nazionale della moda.

Della vigilanza e del controllo.

Art. 28.

La nomina dei funzionari dell'Ente nazionale della moda incaricati delle operazioni di controllo sull'osservanza delle disposizioni della legge e del presente decreto, sono fatte dall'Ente stesso con l'approvazione del Ministero delle corporazioni.

Art. 29.

I funzionari dell'Ente, di cui al precedente articolo, oltre alla dichiarazione di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 26 novembre 1925, n. 2029, sono tenuti a prestare giuramento dinanzi al procuratore del Re presso il tribunale di Torino.

La formula di questo giuramento è la seguente:

« Giuro di essere fedele al RE ed ai suoi Reali successori, di osservare lealmente lo Statuto e le altri leggi dello Stato, di procedere bene e fedelmente da uomo d'onore e di coscenza nell'adempimento delle funzioni a me date e di non avere altro scopo che quello di far conoscere la verità a chi di ragione ».

Copia del processo verbale di prestato giuramento deve essere trasmessa all'Ente nazionale della moda a cura della procura del Re presso il tribunale di Torino.

I predetti funzionari sono muniti di un documento di riconoscimento rilasciato dall'Ente nazionale della moda e vistato dal Ministero delle corporazioni.

Art. 30.

I predetti funzionari dell'Ente nazionale della moda:

a) sorvegliano, in collaborazione colle Associazioni sindacali competenti e coi Consigli provinciali delle corporazioni, sulla osservanza dell'obbligo della denuncia da parte delle ditte di cui agli articoli 1 e seguenti della legge 18 gennaio 1937-XV, n. 666;

b) vigilano sull'uso della marca di garanzia concessa dall'Ente ai sensi degli articoli 5, 6, 7 e 8 della legge predetta;

c) vigilano sull'osservanza dell'obbligo da parte delle ditte tenute ad effettuare la denuncia di cui agli articoli 1 e seguenti della legge predetta di includere nelle proprie collezioni o nei propri campionari di modelli presentati alla clientela e di mostrare alla medesima la percentuale minima o il numero fisso di modelli contraddistinti dalla marca di garanzia ai sensi dell'art. 9 della legge medesima;

d) denunciano all'Autorità giudiziaria coloro che contravvengono alle disposizioni della legge predetta e del presente decreto;

e) esercitano ogni altra funzione che venga loro affidata dall'Ente nazionale della moda.

Art. 31.

Il « Libro dei modelli » come pure ogni altro documento relativo agli accertamenti che i funzionari dell'Ente nazionale della moda sono chiamati a compiere, devono essere presentati a questi ad ogni loro richiesta.

I funzionari dell'Ente stesso sono tenuti ad osservare il segreto più scrupoloso di tutte le notizie e le informazioni che venissero a loro conoscenza in relazione all'adempimento dei loro compiti, in quanto le stesse non siano di natura tale da costituire prova della avvenuta contravvenzione alle disposizioni della legge 18 gennaio 1937-XV, n. 666.

Art. 32.

Qualora dal sopraluogo o dalla visita eseguiti dal funzionario dell'Ente nazionale della moda risultino accertati gli estremi delle contravvenzioni di cui agli articoli 10, 11, 12 e 14 della legge 18 gennaio 1937-XV, n. 666, il funzionario compilerà apposito verbale.

Art. 33.

I processi verbali da compilarsi in esecuzione del precedente articolo devono contenere:

a) la data e il luogo di accertamento;

b) le generalità del funzionario incaricato dell'ispezione;

c) l'esatta denominazione della ditta o la sua ragione sociale, il nome e cognome del suo titolare o del suo legale rappresentante e la sede legale della ditta;

d) l'indicazione dei fatti e degli accertamenti che hanno dato luogo alla redazione del verbale di denuncia;

e) l'indicazione dell'Autorità giudiziaria cui viene fatta la denuncia;

f) le osservazioni del titolare o legale rappresentante della ditta o di chi ne fa le veci, ove siano presenti;

g) le firme degli intervenuti.

I verbali saranno accompagnati da ogni elemento di prova eventualmente raccolto dal funzionario dell'Ente nazionale della moda.

Art. 34.

Il processo verbale sarà redatto in duplice originale, da inviarsi all'Autorità giudiziaria e all'Ente nazionale della moda.

Art. 35.

Il Regio decreto 16 luglio 1936-XIV, n. 1507, è abrogato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 dicembre 1939-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — RICCI — GRANDI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 417, *foglio* 138. — MANCINI

REGIO DECRETO 16 novembre 1939-XVIII, n. 2117.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Sacramento, con sede in Paola (Cosenza).

N. 2117. R. decreto 16 novembre 1939, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi della Confraternita del SS.mo Sacramento, con sede in Paola (Cosenza).

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1940-XVIII

REGIO DECRETO 16 novembre 1939-XVIII, n. 2118.

Dichiarazione formale dei fini di n. 8 Confraternite in provincia di Cosenza.

N. 2118. R. decreto 16 novembre 1939, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi di n. 8 Confraternite in provincia di Cosenza.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1940-XVIII

REGIO DECRETO 16 novembre 1939-XVIII, n. 2119.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita detta Compagnia del Corpus Domini, con sede in Urbino (Pesaro).

N. 2119. R. decreto 16 novembre 1939, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi della Confraternita detta Compagnia del Corpus Domini, con sede in Urbino (Pesaro).

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1940-XVIII

REGIO DECRETO 16 novembre 1939-XVIII, n. 2120.

Dichiarazione formale dei fini dell'Arciconfraternita di Santa Maria della Misericordia, chiesa ed ospedale fuori porta San Gennaro, in Napoli.

N. 2120. R. decreto 16 novembre 1939, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi dell'Arciconfraternita di Santa Maria della Misericordia, chiesa ed ospedale fuori porta San Gennaro, in Napoli.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1940-XVIII

REGIO DECRETO 23 novembre 1939-XVIII, n. 2121.

Dichiarazione formale dei fini dell'Arciconfraternita e Monte del SS.mo Sacramento dei Nobili Spagnuoli, in Napoli.

N. 2121. R. decreto 23 novembre 1939, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto, nei riguardi dell'Arciconfraternita e Monte del SS.mo Sacramento dei Nobili Spagnuoli, in Napoli.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1940-XVIII

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 3 febbraio 1940-XVIII.

Modificazione dell'art. 32 dello statuto del Consorzio di credito per le opere pubbliche, con sede in Roma.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1627, convertito, con modificazioni, nella legge 14 aprile 1921, n. 488, relativo alla costituzione del Consorzio di credito per le opere pubbliche, con sede in Roma;

Veduto lo statuto del Consorzio di credito per le opere pubbliche, approvato con provvedimento del Ministro per le finanze in data 29 aprile 1926-IV, n. 2214, e modificato con proprio decreto del 19 maggio 1937-XV;

Veduta la deliberazione in data 27 dicembre 1939-XVIII del Consiglio di amministrazione dell'Istituto anzidetto;

Veduto l'art. 14, comma 2°, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Decreta:

L'art. 32 dello statuto del Consorzio di credito per le opere pubbliche è sostituito dal seguente:

« Sugli utili accertati in bilancio è prelevata una quota pari al 10%, da attribuire al fondo di riserva ordinaria. Si distribuisce, quindi, agli Enti partecipanti un interesse del 5 % sul capitale versato; verranno poi prelevati i contributi e le oblazioni che il Consiglio di amministrazione ritenesse di dover disporre, nonchè una quota pari al 15 % da attribuirsi alla formazione di fondi di riserva speciali.

« Il Consiglio potrà poi deliberare l'assegnazione di un aumento di interesse al capitale versato.

« Sugli ulteriori utili sarà assegnata una quota a favore del Consiglio di amministrazione e una quota a favore del fondo di previdenza e premi del personale del Consorzio. La rimanenza sarà attribuita ai fondi di riserva speciali ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 febbraio 1940-XVIII

MUSSOLINI

(432)

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1940-XVIII.

Autorizzazione alla cattura di lepri e starne a scopo di ripopolamento nella zona di Boscone Cusani e Mezzano (Piacenza).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 43 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939-XVII, n. 1016;

Visti gli altri decreti Ministeriali con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1939-40, nella zona di Boscone, Cusani e Mezzano (Piacenza);

Sulla proposta del Comitato provinciale della caccia di Piacenza;

Ritenuta l'opportunità di permettere, in detta zona, la cattura di lepri e starne a scopo di ripopolamento;

Decreta:

Il Comitato provinciale della caccia di Piacenza è autorizzato, sotto la propria responsabilità, ad effettuare, nella suddetta zona, la cattura di lepri e starne a scopo di ripopolamento.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 gennaio 1940-XVIII

p. *Il Ministro*: NANNINI

(362)

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1940-XVIII.

Autorizzazione alla cattura di selvaggina stanziale protetta a scopo di ripopolamento nella zona di Leguigno (Reggio Emilia).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 43 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939, n. 1016;

Visti gli altri decreti Ministeriali con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1939-40, nella zona di Leguigno (Reggio Emilia);

Sulla proposta del Comitato provinciale della caccia di Reggio Emilia;

Ritenuta l'opportunità di permettere, in detta zona, la cattura di selvaggina stanziale protetta a scopo di ripopolamento;

Decreta:

Il Comitato provinciale della caccia di Reggio Emilia è autorizzato, sotto la propria responsabilità, ad effettuare, nella suddetta zona, la cattura di selvaggina stanziale protetta a scopo di ripopolamento.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 gennaio 1940-XVIII

p. *Il Ministro*: NANNINI

(360)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 18 gennaio 1940-XVIII.

Autorizzazione all'Opera nazionale per i combattenti all'occupazione di alcuni immobili nel Bacino del Volturno.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Veduto il regolamento legislativo dell'Opera nazionale per i combattenti approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926-IV, n. 1606, convertito nella legge 16 giugno 1927-V, n. 1100;

Veduto il R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291, convertito nella legge 15 giugno 1933-XI, n. 827;

Veduti gli articoli 4 e seguenti del R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Veduta la richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti in data 31 dicembre 1939-XVIII;

Veduto il proprio « nulla-osta » concesso all'Opera nazionale per i combattenti per l'attuazione del piano di trasformazione dei terreni in appresso e pel trasferimento di essi all'Opera medesima;

Ritenuta la urgente necessità, ai fini della bonifica integrale del Bacino del Volturno, di consentire all'Opera predetta la occupazione provvisoria degli immobili stessi;

Decreta:

Art. 1.

L'Opera nazionale per i combattenti è autorizzata ad occupare immediatamente in tutto o in parte gli immobili qui appresso elencati:

N. d'ordine	DITTA INTESTATA IN CATASTO	Comune	Località	Foglio di mappa	N. di mappa		Superficie		
					Princ.	Sub.	Ha.	Are	Cent.
1	Gagliardi Francesco, Antonio ed Adele di Alessandro, liv. al Comune di Castelvolturno.	Castelvolturno	S. Martino a Cappella	32	138		0	80	19
2	Traettino Girolamo, Amelio, Clorinda, Margherita, Giuseppe, Emilio, Italo, Mario, e Medoro fu Giuseppe e Papararo Castrese e Rosaria di Antonio propr. e Papararo Antonio fu Luigi e Tata Teresa fu Bernardino ved. Traettino usufr. in parte, liv. al Comune di Castelvolturno.	»	Seponi	32	154		0	67	01
3	Papararo Celeste di Vincenzo, liv. al Comune di Castelvolturno.	»	»	32	160		0	80	60
4	Montesano Giovanna, Filomena, Rosa, Francesco, Vincenzo, Raffaele, Titina, Caterina, Giovanni, Mafalda e Giuseppinà di Antonio, propr. e Montesano Antonio fu Vincenzo, usufr. di 1/12, liv. al Comune di Castelvolturno.	»	»	32	162		0	78	52
5	Berlingeri Giovanni fu Giuseppe, liv. al Comune di Castelvolturno.	»	»	32	67		0	81	02
6	Boccone Luca ed Alessandro fu Ferdinando e Boccone Amalia, Ersilia ed Elisabetta fu Luigi, propr. e D'Isa Giulia fu Raffaele, usufr. in parte, liv. al Comune di Castelvolturno.	»	S. Marco	29 32	51 163		0 0	78 79	58 61
	Totale . . .						1	58	19
7	Cepparulo Antonio fu Matteo, liv. al Comune di Castelvolturno.	»	Seponi	32	94 107		0 1	39 16	67 93
	Totale . . .						1	56	60
8	Raimondo Marta fu Mattia ved. Montesano, liv. al Comune di Castelvolturno.	»	S. Martino a Cappella	32	95 96		0 0	58 02	03 34
	Totale						0	60	37
9	Cavaliere Francesco fu Francesco, liv. al Comune di Castelvolturno.	»	»	32	97		0	68	24
10	Cepparulo Giovanni fu Matteo, liv. al Comune di Castelvolturno.	»	Seponi	32	101 110		0 0	68 77	63 12
	Totale . . .						1	45	75

N. d'ordine	DITTA INTESTATA IN CATASTO	Comune	Località	Foglio di mappa	N. di mappa Princ.	N. di mappa Sub.	Superficie Ha.	Superficie Are	Superficie Cent.
11	Pisciotta Raffaele fu Francesco, liv. al Comune di Castelvolturno.	Castelvolturno	S. Martino a Cappella	32	106		0	71	46
12	Zippo Anna fu Nicola, maritata Pacifico, liv. al Comune di Castelvolturno	»	»	32	105		0	72	80
13	Migliaccio Ludovico, Gioacchino, Ermenegildo, Angelo, Oreste ed Arturo fu Pasquale, liv. al Comune di Castelvolturno.	»	»	32	102		0	70	37
14	Montecuollo Clementina fu Nunzio, vedova Papararo, liv. al Comune di Castelvolturno.	»	Seponi	32	109		0	74	00
15	Campanella Elisabetta fu Giacomo, maritata Traettino, liv. al Comune di Castelvolturno.	»	»	32	111		0	76	37
16	Gentile Vincenzo per 10/16 ed Enrico per 5/16, di Gaetano; Gentile Gaetano fu Vitangelo per 1/16, propr. e Gentile Gaetano suddetto usufr. in parte, liv. al Comune di Castelvolturno.	»	»	32	113 114		0 0	84 00	01 88
	Totale . . .						0	84	89
17	Vitale Francesca di Giulio maritata Traetto, liv. al Comune di Castelvolturno.	»	Seponi con Caselia	32	115		0	79	97
18	Carrino Francesca fu Alessandro usufruttuaria e Cepparulo Sacerdote Elpidio fu Pasquale proprietario liv. al Comune di Castelvolturno.	»	»	32	121		0	84	10
19	Romano Immacolata, Erminda, Maria, e Vincenzo fu Giuseppe e Staro Tommaso fu Andrea, liv. all'Ente Comunale di Assistenza di Castelvolturno.	»	»	32	122		0	90	31
20	Papararo Rosa di Sebastiano, maritata Verazzo, liv. al Comune di Castelvolturno.	»	»	32	129		0	73	58
21	Napoletano Maria fu Luigi, liv. al Comune di Castelvolturno.	»	»	32	30		0	79	07
22	Improta Tommaso fu Nicola proprietario e Rulla Fausta fu Michele maritata Russo usufr. in parte, liv. al Comune di Castelvolturno.	»	»	32	134		0	89	63
23	Toscano Federico fu Carmine, liv. al Comune di Castelvolturno.	»	Seponi	32	142		0	86	59

N. d'ordine	DITTA INTESTATA IN CATASTO	Comune	Località	Foglio di mappa	N. di mappa		Superficie		
					Princ.	Sub.	Ha.	Are	Cent.
24	Passaretti Francesco, Anna e Giuseppe fu Achille liv. al Comune di Castelvolturno.	Castelvolturno	Seponi	32	145		0	72	83
25	Zippo Raffaele di Davide, liv. al Comune di Castelvolturno	»	S. Martino a Cappella	32	103	a	0	60	86
26	Gagliardi Pietro di Vincenzo, liv. alla Congregazione di Carità sotto il titolo dell'Annunziata	»	Limoncello	31	2		1	64	73
27	Letizia Luigi fu Scipione per 1/2 e Traettino Finizia di Rocco per 1/2 coniugi.	»	»	31	5		0	04	41
					8		0	64	87
	Totale . . .						0	69	28
28	Letizia Marianna fu Francesco	»	»	31	7	b	1	63	77
					20	b	0	55	60
	Totale . . .						2	19	37
29	De Luca Maria-Giuseppa fu Antonio, maritata Traettino, Russo Amalia, fu Carmine maritata Traettino; Traettino Aminta maritata Figliano; Celeste maritata Conte e Asterio fu Domenico, liv. alla Congrega di Carità di Castelvolturno sotto il titolo dell'Annunziata.	»	»	31	9		1	21	32
					28		1	15	81
	Totale . . .						2	37	13
30	Parente Teresina fu Giovanni marit. Parente	»	»	24	16		0	64	43
				31	10		3	86	50
	Totale . . .						4	50	93
31	Conte Raffaele di Antonio, liv. al Comune di Castelvolturno.	»	»	31	15		0	95	62
					39		0	86	37
	Totale						1	81	99
32	Coppola Pasquale di Carlo	»	47 Moggia	30	79		1	96	35
				31	21		1	30	15
	Totale . . .						3	26	50
33	Traettino Luigi di Antonio e Noviello Arturo fu Carmine.	»	Limoncello	31	27		1	23	93
				23	50		0	55	55
	Totale . . .						1	79	48
34	Letizia Luigi di Scipione	»	»	31	32		1	05	30
				29	34		0	73	27
	Totale . . .						1	78	57

N. d'ordine	DITTA INTESTATA IN CATASTO	Comune	Località	Foglio di mappa	N. di mappa		Superficie		
					Princ.	Sub	Ha.	Are	Cent.
35	Coppola Felice di Tommaso	Castelvolturno	Limoncelli	31	79		0	63	53
36	Coppola Nicola di Tommaso	»	»	31	42		0	63	53
37	Coppola Tommaso fu Ambrogio . .	»	»	31	78		1	27	05
38	Radeschi Ernesta di Raffaele maritata Papararo, liv. al Comune di Castelvolturno.	»	47 Moggia	30 31	101 50		0 0	92 87	59 19
	Totale . . .						1	79	78
39	De Luca Maria-Giuseppa fu Antonio, maritata Traettino, liv. al Comune di Castelvolturno.	»	Isoletta sotto strada	29 31	40 51		0 0	71 63	60 78
	Totale . . .						1	35	38
40	Papararo Maria di Bernardino, maritata Traettino.	»	Limoncelli	31	53		0	86	18
41	Profeta Giuseppe fu Ignazio, propr. e Cassandra Maria-Luigia, usufr. in parte.	»	Tre pizzi	30 31	89 58		0 0	69 65	32 09
	Totale . . .						1	34	41
42	Petrella Vincenzo fu Patrizio, liv. al Comune di Castelvolturno	»	Limoncelli	31	56		0	74	05
43	Profeta Giuseppe fu Ignazio	»	»	31	73		3	82	23
44	De Luise Vito, Mariantonia, Elena ed Antonio fu Domenico, liv. al Comune di Castelvolturno.	»		31 32	14 57 57		0 0 0	89 77 71	37 95 88
	Totale . . .						2	39	20
45	Sementini Castrese, Emilio, Maddalena, Giuseppina, Elisabetta ed Olinto di Bernardo.	»	Seponi	32	68 141		0 0	75 68	58 18
	Totale . . .						1	43	76
46	De Filippo Giuseppe fu Francesco, liv. al Comune di Castelvolturno	»	»	32	69 74 91 99 112		0 0 0 0 0	63 72 73 68 76	24 37 26 18 72
	Totale . . .						3	53	77

N. d'ordine	DITTA INTESTATA IN CATASTO	Comune	Località	Foglio di mappa	N. di mappa		Superficie		
					Princ.	Sub.	Ha.	Are	Cent.
47	Di Stasio Marianna fu Giuseppe ved. Russo, liv. al Comune di Castelvolturno	Castelvolturno	Seponi	23 24 32	44 34 86 116		0 0 0 0	73 60 55 11	16 02 56 73
	Totale . . .						2	01	07
48	Russo Bernardo di Sebastiano, liv. al Comune di Castelvolturno	»	Seponi con Casella	32	148	b	0	72	63
49	Cantelli Giuseppe di .... liv. al Comune di Castelvolturno	»	»	32	79		0	56	69
50	Grieco Francesco fu Rocco, Marinaro Francesca di Nicola, maritata Montesano; Grieco, Agostino, Rocco, Tommaso, Maria maritata De Concilis, Assunta maritata Natale, fu Nicola propr. e D'Ambrusco Teresa fu Giovanni ved. Grieco usufr. in parte, liv. al Comune di Castelvolturno	»	Seponi	32	81		0	57	75
51	Zippo Michele fu Giuseppe, liv. al Comune di Castelvolturno	»	»	32	89		0	66	91
52	Ruosi Salvatore di Gennaro, liv. al Comune di Castelvolturno	»	S. Martino a Cultura	25 29 32	6 55 92		0 0 0	91 79 73	97 97 67
	Totale . . .						2	45	61
53	Gravante Giovanni fu Antimo e D'Angelo Maria-Giuseppa maritata Massaro, Angelo, Annunziata, Maria, ed Oloferne fu Crescenzo per 1/2; Villano Giuliano fu Domenico per 1/2; liv. al Comune di Castelvolturno	»	Seponi con Casella	32	93		0	74	13
54	Cepparulo Vincenzo e Giuseppe fu Matteo, liv. al Comune di Castelvolturno	»	Rimessa	32	66		1	47	79
55	Apicella Giuseppa fu Antonio, maritata Corvino Antonio, liv. al Comune di Castelvolturno	»	S. Martino a Cappella	32	61		0	91	36
56	Ruosi Lucia di Gennaro, maritata Campanella, liv. al Comune di Castelvolturno	»	Rimessa	32	62		0	73	85
57	De Filippo Giuseppe fu Giuseppe per 2/3 e Buffardi Luigi e Rocco fu Cristofaro per 1/3, liv. al Comune di Castelvolturno	»	Seponi con Casella	32	75		0	75	40

N. d'ordine	DITTA INTESTATA IN CATASTO	Comune	Località	Foglio di mappa	N. di mappa		Superficie		
					Princ.	Sub.	Ha.	Are	Cent.
58	Boccone Matteo fu Antonio, liv. al Comune di Castelvolturno.	Castelvolturno	Seponi con Casella	32	77		0	71	79
59	Tornincasa Gennaro fu Francesco, liv. al Comune di Castelvolturno.	»	Seponi	32	2 3		0 0	76 81	06 16
	Totale . . .						1	57	22
60	Russo Cesare di Liberato, liv. al Comune di Castelvolturno.	»	S. Martino	24 32	59 4		0 0	75 83	11 79
	Totale . . .						1	58	90
61	Tafuri Assunta fu Raimondo, ved. Adinolfi.	»	Seponi	32	7		1	72	55
62	Acconcia Amalia fu Angelo, liv. al Comune di Castelvolturno.	»	Seponi con Casella	32	8		0	75	60
63	Buffardi Rosa, Elisabetta Cristofaro, Francesco e Luigi fu Enrico, Buffardi Rocco, Luigi ed Anna marit. Graziano fu Cristofaro propr. e Traettino Rachele fu Raffaele usufruttuaria in parte.	»	»	32	48		0	94	47
64	Capparulo Giuseppe fu Matteo, liv. al Comune di Castelvolturno.	»	Seponi	32	47		0	74	46
65	Conte Antonio, Gaetano Raffaele, Federico fu Ercole.	»	Limoncello	31	13 16		1 3	06 38	18 27
	Totale . . .						4	44	45
66	Pignata Giuseppe, Camillo e Nicola di Cristofaro, liv. al Comune di Castelvolturno.	»	»	31	18		0	41	60
67	De Filippo Giuseppe fu Giuseppe e Sbreglia Giuseppa fu Fortunato coniugi, liv. al Comune di Castelvolturno.	»	»	31	37		0	77	11
68	Pignata Giovanni fu Raffaele per 1/2 e Pignata Enrico di Giovanni per 1/2, liv. al Comune di Castelvolturno.	»	Seponi con Casella	32	14		0	77	92
69	Torrano Maria fu Francesco marit. Ambrosca, liv. al Comune di Castelvolturno.	»	»	32	13		0	75	09

N. d'ordine	DITTA INTESTATA IN CATASTO	Comune	Località	Foglio di mappa	N. di mappa		Superficie		
					Princ.	Sub.	Ha.	Are	Cent.
70	Papararo M. Giuseppa fu Castrese, maritata Zippo, liv. al Comune di Castelvolturno.	Castelvolturno	Seponi	29 32	3 10		0 0	49 81	88 28
	Totale . . .						1	31	16
71	Traetto Sebastiano, Domenico, Marianna, Clelia, e Silvia di Giovanni per 1/2 e Letizia Luigi fu Scipione per 1/2 propr. e Traetto Giovanni di Sebastiano usufr. in parte sulla prima metà.	»	Seponi con Casella	32	9		0	77	34
72	Capparulo Vincenzo di Matteo, liv. al Comune di Castelvolturno.	»	»	32	18 36		1 0	47 67	58 81
	Totale . . .						2	15	39
73	D'Angelo Maria - Giuseppa maritata Massaro, Angelo, Annunziata, Maria ed Oloferne fu Crescenzio, liv. al Comune di Castelvolturno.	»	»	32	37		0	71	05
74	Traettino Giuseppe fu Rocco e Toscano Gelsomina fu Giuseppe coniugi usufr. e figlio Ferdinando, propr.	»	Seponi	32	35		0	65	68
75	Tata Antonia fu Bernardino maritata Boccone, liv. al Comune di Castelvolturno	»	Seponi con Casella	32	39		0	71	42
76	Grieco Maria maritata De Conciliis, Assunta maritata De Gennaro, Rocco e Agostino fu Nicola per 4/5 e Grieco Maria, Nicola e Francesco fu Tommaso per 1/5 propr. e Fargnoli Maria-Carmela ved. Grieco usufr. in parte	»	»	30 32	44 56		0 0	66 73	66 48
	Totale . . .						1	40	14
77	Vinciguerra Rosaria fu Bonaventura maritata Truppa, liv. al Comune di Castelvolturno.	»	Rimessa	32	55		0	71	89
78	Letizia Luigi fu Scipione, liv. al Comune di Castelvolturno.	»	Seponi	32	54		0	75	04
79	Morrone Domenico fu Francesco, liv. al Comune di Castelvolturno.	»	Fraschito	29 32	57 51		0 0	89 74	03 60
	Totale . . .						1	63	63
80	Sellitto Teresa fu Gennaro marit. Noviello per 1/2 e Traetto Teresa e Severino di Antonio per 1/2 propr., liv. al Comune di Castelvolturno.	»	Seponi con Casella	32	49		0	86	92

N. d'ordine	DITTA INTESTATA IN CATASTO	Comune	Località	Foglio di mappa	N. di mappa Princ.	Sub.	Superficie Ha.	Are	Cent.
81	Schiavone Michele fu Domenico e Cantelli Rosa di Salvatore, coniugi, liv. al Comune di Castelvolturno.	Castelvolturno	Seponi con Casella	32	44		0	73	91
82	Radeschi Maddalena fu Raffaele, liv. al Comune di Castelvolturno.	»	Seponi	32	46		0	77	81
83	Vitale cav. Girolamo fu Raffaele, liv. al Comune di Castelvolturno	»	Seponi con Casella	32	45		0	75	09
84	Arbitrio Vincenzo fu Andrea	»	Limoncelli	31	17		2	62	42
85	Corvino Salvatore fu Antonio, liv. alla Congrega di Carità di Castelvolturno sotto il titolo dell'Annunziata.	»	Seponi	31	19		2	55	41
86	De Meo Gilda fu Giovanni	»	Limoncelli	31	25		2	54	31
87	Pignata Camillo, Domenico, Giuseppe e Nicola di Cristofaro, liv. alla Congrega di Carità di Castelvolturno sotto il titolo dell'Annunziata.	»	»	31	24		4	65	96
88	Pignata Cristofaro fu Nicola	»	»	31	26		1	88	85
89	Roccia Cristofaro fu Cristofaro, liv. all'Ente Comunale di Assistenza di Castelvolturno sotto il titolo dell'Annunziata	»	»	31	29 74 76		0 0 0	50 50 50	13 13 14
	Totale . . .						1	50	40
90	Radeschi Carmela ved. Papararo, Pasquale e Angela fu Gennaro, liv. al Comune di Castelvolturno	»	Seponi	31	40		0	84	68
91	Cantelli Tommaso fu Francesco . . .	»	Limoncelli	31	46		1	81	30
92	Roccia Michele di Cristofaro, liv. alla Congrega di Carità di Castelvolturno sotto il titolo dell'Annunziata.	»	»	31	75		0	50	14
93	Caterino Luigi di Giuseppe, liv. al Comune di Castelvolturno.	»	Seponi con Casella	32	83		0	58	99
94	Parrocchia di S. Castrese in Castelvolturno, goduta dal sacerdote Tasio Sisto fu Giovanni.	»	Seponi	23 24 30 31 32	7 72 74 47 27 8 47 5 6		0 0 0 1 1 0 1 2 1	91 33 32 62 57 95 52 62 30	16 96 81 23 99 26 62 42 95
	Totale . . .						11	19	40

N. d'ordine	DITTA INTESTATA IN CATASTO	Comune	Località	Foglio di mappa	N. di mappa		Superficie		
					Princ.	Sub.	Ha.	Are	Cent.
95	Chianese cav. Francesco-Saverio fu Luciano	Castelvolturno	Limoncelli	31	68		1	65	92
96	Conte Angelina, Rosina maritata Viola, Gemma, Antonio, Matilde, Federico, Raffaele, Enrichetta, Luisa, Gaetano e Giuseppina fu Ercole, liv. al Comune di Castelvolturno	»	Seponi	24	54		1	62	68
				25	31		0	69	10
				31	33		0	83	83
				32	38		0	71	95
					58		0	70	83
					70		0	76	38
					104		0	73	23
					128		1	12	40
					155		0	69	11
	Totale . . .						7	89	51
97	Papararo Guglielmo fu Leopoldo, liv. al Comune di Castelvolturno	»	47 Moggia	30	67		0	72	43
				31	36		0	85	56
				32	65		0	73	18
	Totale . . .						2	31	17
98	Toscano Antonia fu Ferdinando, maritata De Luca, liv. al Comune di Castelvolturno	»	Isoletta	29	22		0	62	94
				32	19		0	10	64
					131		0	74	00
	Totale . . .						1	47	58
99	Scalzone Alfonso e Vincenzo fu Angelo, liv. alla Congrega di Carità di Castelvolturno sotto il titolo della Annunziata	»	Limoncello	31	30		1	60	49
100	Traettino Rocco di Giuseppe, liv. al Comune di Castelvolturno	»	»	31	31		1	24	41

Art. 2.

Le relative indennità di occupazione, in mancanza di accordo fra le parti, saranno determinate a norma dell'art. 8 del citato R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834.

Art. 3.

All'atto della presa in possesso degli immobili sopradescritti verrà compilato lo stato di consistenza, a norma dell'art. 6 del sopracitato Regio decreto-legge n. 1834.

Roma, addì 18 gennaio 1940-XVIII

p. Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo
Il Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
LUIGI RUSSO

(387)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1939-XVIII.
Modifica dei confini della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Bagno a Ripoli (Firenze).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visti gli altri decreti Ministeriali con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1939-40, nella zona di Bagno a Ripoli (Firenze), della estensione di ettari 380 circa;

Ritenuta l'opportunità, per ragioni tecniche, di modificare i confini di detta zona;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Firenze, ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Dal 1° gennaio 1940-XVIII, la zona di Bagno a Ripoli (Firenze), sottratta alla libera caccia in forza dei decreti Ministeriali 17 giugno 1938-XVI e 5 giugno 1939-XVII, resta delimitata come segue:

Sulla strada Chiantigiana (lato destro) partendo dalla strada per Valiano fino al confine colla proprietà De Tierrey dal termine della proprietà fino al confine della proprietà dei PP. Scolopi. Sulla strada Chiantigiana (lato sinistro) dall'inizio del campo di golf dell'Ugolino fino al confine della proprietà Arcangeli (Pozza delle Mortinete). Via San Martino per Valiano fino al bosco La Farnia, bosco La Farnia fino al torrente Grassina, torrente Grassina fino al confine della proprietà dei PP. Scolopi. Seguendo il confine della proprietà PP. Scolopi e notaro Bucciolini fino alla strada Chiantigiana da qui lungo il confine Arcangeli. Proprietà PP. Scolopi fino al torrente Ema. Torrente Ema fino all'incrocio con il fosso La Cascianella, di qui seguendo il confine dell'attuale zona di allevamento sulla proprietà della Fattoria di Mondeggi fino al torrente Ema. Torrente Ema fino al fosso Ragnaione. Da questo punto seguendo il confine del campo di golf dell'Ugolino fino alla strada Chiantigiana. Dalla strada Chiantigiana confine proprietà Ciappi-De Tierrey. Superficie ha. 456 circa.

La Commissione venatoria provinciale di Firenze provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 dicembre 1939-XVIII

Il Ministro: TASSINARI

(363)

DECRETO MINISTERIALE 17 gennaio 1940-XVIII.
Inquadramento sindacale dei proprietari di barche esercenti la pesca per conto proprio.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti gli atti relativi all'inquadramento sindacale dei pescatori;

Visto il decreto Ministeriale 20 aprile 1936 che attribuisce alla Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria i proprietari di barche che esercitano la pesca per conto proprio, sempre che si tratti di barche che non siano azionate da motori ed abbiano una stazza non superiore alle 10 tonnellate;

Ritenuta la opportunità di addivenire all'inquadramento sindacale nella stessa Confederazione dei lavoratori dell'industria dei pescatori che, in seguito ai progressi della motorizzazione, hanno ritenuto conveniente sistemare, sui natanti, motori di limitata potenza da sostituire, come mezzo di propulsione, alla vela ed ai remi;

Visto il R. decreto 27 novembre 1930, n. 1720, col quale è data facoltà al Ministero delle corporazioni di emanare provvedimenti in tema di inquadramento sindacale delle categorie professionali;

Decreta:

Sono attribuiti alla competenza organizzativa della Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria:

1) i proprietari di barche non munite dei motori e con stazza lorda non superiore alle 10 tonnellate perchè esercenti la pesca per proprio conto;

2) i proprietari di barche con mezzi meccanici di propulsione non superiori ai 25 cavalli-asse, sempre che esercitino la pesca per proprio conto.

Sono esclusi gli esercenti la pesca a strascico con divergenti.

E' abrogato il decreto Ministeriale 20 aprile 1936.

Roma, addì 17 gennaio 1940-XVIII

p. *Il Ministro*: CIANETTI

(402)

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1940-XVIII.
Autorizzazione alla cattura di selvaggina stanziale protetta a scopo di ripopolamento nella zona di Vezzano sul Crostolo (Reggio Emilia).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 43 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939, n. 1016;

Visti gli altri decreti Ministeriali con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1939-40, nella zona di Vezzano sul Crostolo (Reggio Emilia);

Sulla proposta del Comitato provinciale della caccia di Reggio Emilia;

Ritenuta l'opportunità di permettere, in detta zona, la cattura di selvaggina stanziale protetta a scopo di ripopolamento;

Decreta:

Il Comitato provinciale della caccia di Reggio Emilia è autorizzato, sotto la propria responsabilità, ad effettuare, nella suddetta zona, la cattura di selvaggina stanziale protetta a scopo di ripopolamento.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 gennaio 1940-XVIII

p. *Il Ministro*: NANNINI

(361)

DECRETO MINISTERIALE 27 gennaio 1940-XVIII.
Assegnazione del comune di Giarre Riposto (Catania) alla classe « E » agli effetti della applicazione delle imposte di consumo.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 9 novembre 1939-XVIII, n. 1790, col quale i comuni di Giarre e di Riposto, in provincia di Catania, sono stati riuniti in unico comune denominato « Giarre Riposto »;

Visto l'art. 11 del testo unico per la finanza locale approvato col R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175, che, agli effetti dell'applicazione delle imposte e delle tasse, ripartisce i Comuni in nove classi, in base alla popolazione legale risultante dall'ultimo censimento ufficiale del Regno;

Visto l'art. 2 del regolamento per la riscossione delle imposte di consumo approvato col R. decreto 30 aprile 1936, n. 1138;

Ritenuto che secondo i dati ufficiali dell'ultimo censimento del 21 aprile 1936, approvato col R. decreto 25 marzo 1937, n. 462, il comune di Giarre aveva una popolazione residente (legale) di 18.501 abitanti e quello di Riposto di 11.591, per

il che il nuovo comune di Giarre Riposto, risultando di una popolazione complessiva legale di 30.095 abitanti, dev'essere assegnato alla classe « E »;

Decreta:

Il comune di Giarre Riposto (Catania) è assegnato alla classe « E » agli effetti dell'applicazione delle imposte e delle tasse di cui al testo unico per la finanza locale approvato col R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175.

Il prefetto della provincia di Catania è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 gennaio 1940-XVIII

Il Ministro: Di Revel

(418)

DECRETO MINISTERIALE 27 gennaio 1940-XVIII.
Sessione di aprile 1940 per la nomina a revisore dei conti.

IL GUARDASIGILLI
PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il R. decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito con modificazioni nella legge 3 aprile 1937, n. 517; il R. decreto 10 febbraio 1937, n. 228; l'art. 1 del R. decreto-legge 2 maggio 1938, n. 743, convertito con modificazioni nella legge 3 gennaio 1939, n. 21, e l'art. 23 della legge 29 giugno 1939, n. 1054;

Decreta:

Art. 1.

Gli aspiranti alla nomina a revisori dei conti, i quali intendono che le loro domande siano esaminate dalla Commissione centrale preveduta nell'art. 11 del R. decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito con modificazioni nella legge 3 aprile 1937, n. 517, nella sessione di aprile 1940 dovranno presentarle entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno al presidente del Tribunale della circoscrizione in cui risiedono.

I cittadini italiani di razza ebraica non possono essere iscritti nel ruolo dei revisori dei conti.

Art. 2.

Le domande di cui all'articolo precedente, in carta da bollo da lire sei, sono rivolte al Ministro per la grazia e giustizia e debbono essere corredate:

a) della copia dell'atto di nascita;

b) del certificato di cittadinanza italiana;

c) del certificato di appartenenza al Partito Nazionale Fascista.

I mutilati o invalidi di guerra non iscritti al Partito debbono documentare la loro qualità producendo il decreto di concessione della pensione di guerra o il certificato rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra. In mancanza di tali documenti la qualità di mutilato o invalido di guerra deve risultare da attestazione della competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra. L'attestazione medesima deve indicare i documenti in base ai quali è rilasciata ed essere vidimata dalla sede centrale dell'Opera nazionale predetta;

d) del certificato generale del casellario di data non anteriore di tre mesi a quella della presentazione della domanda;

e) dei titoli e documenti che l'aspirante produca per dimostrare di possedere i requisiti prescritti per la nomina a revisore dei conti a termini dell'art. 12, commi 2° e 3°, del R. decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito con modificazioni nella legge 3 aprile 1937, n. 517;

f) della ricevuta del versamento all'Erario della somma di L. 300, a termini dell'art. 15 del R. decreto 10 febbraio 1937, n. 228;

g) per gli aspiranti iscritti in un albo professionale, del certificato col quale il competente organo sindacale attesta l'attuale iscrizione nell'albo e l'anzianità di iscrizione.

Le attestazioni relative all'esercizio delle funzioni di sindaco o di amministratore di società per azioni, quando non sono rilasciate dall'autorità giudiziaria, debbono essere vistate, per quanto concerne la durata dell'esercizio predetto, dal presidente del Tribunale della circoscrizione in cui la società ha la sua sede.

I documenti prodotti debbono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo. Non si tiene conto di quelli che sono irregolari.

Roma, addì 27 gennaio 1940-XVIII

Il Ministro: Grandi

(431)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli N. 27

del 2 febbraio 1940-XVIII

Stati Uniti America (Dollaro)	19,80
Inghilterra (Sterlina)	78,65
Francia (Franco)	44,55
Svizzera (Franco)	444 —
Argentina (Peso carta)	4,48
Belgio (Belgas)	3,36
Canadà (Dollaro)	16,90
Danimarca (Corona)	3,804
Egitto (Lira egiziana)	80,66
Germania (Reichmark)	7,80
Jugoslavia (Dinaro)	44,40
Norvegia (Corona)	4,476
Olanda (Fiorino)	10,5120
Portogallo (Scudo)	0,727
Svezia (Corona)	4,695
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	23,58
Cecoslovacchia (Corona) (Cambio di Clearing)	65,70
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	4,697
Germania (Reichmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	14,31
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,6751
Polonia (Zloty) (Cambio di Clearing)	360 —
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta) (Cambio di Clearing)	193,24
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,29
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,852
Svizzera (Franco) (Cambio di Clearing)	445,43

Rendita 3,50 % (1906)	71,45
Id. 3,50 % (1902)	70 —
Id. 3,00 % Lordo	49,95
Id. 5 % (1935)	91,65
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	67,60
Id. Id. 5 % (1936)	93,075
Obbligazioni Venezie 3,50 %	91,70
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	100,075
Id. Id. 5 % - Id. 1941	98,975
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	91,625
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91,60
Id. Id. 5 % - Id. 1944	95,62

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di San Prisco, in liquidazione, con sede nel comune di Santa Maria Capua Vetere (Napoli).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri in data 17 ottobre 1939-XVII che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di San Prisco, con sede nel comune di Santa Maria Capua Vetere (Napoli) e dispone la messa in liquidazione dell'azienda secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del predetto R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Dispone:

I signori avv. Giovanni Fiorentino, Federico Ricciardi fu Guglielmo ed avv. Alfonso Forgiuele di Mario, sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della cassa rurale ed artigiana di San Prisco, in liquidazione, avente sede nel comune di Santa Maria Capua Vetere (Napoli), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, numero 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 gennaio 1940-XVIII

V. AZZOLINI

(391)

Proroga delle funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Sant'Agostino (Ferrara).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 1° febbraio 1939-XVII con il quale veniva disposto lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Sant'Agostino, con sede nel comune di Sant'Agostino (Ferrara);
Veduto il proprio provvedimento in data 1° febbraio 1939-XVII, con il quale venivano nominati il commissario straordinario ed i membri del Comitato di sorveglianza per l'amministrazione della suindicata azienda;
Considerata la necessità di prorogare la straordinaria amministrazione della Cassa rurale predetta;

Dispone:

Le funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza nominati presso la Cassa rurale ed artigiana di Santo Agostino, con sede nel comune di Sant'Agostino (Ferrara), sono prorogate, ai sensi e per gli effetti di cui al titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636, fino al giorno 1° agosto 1940-XVIII.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 gennaio 1940-XVIII

V. AZZOLINI

(368)

Proroga delle funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Apriano (Fiume).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 3 febbraio 1939-XVII con il quale veniva disposto lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Apriano, con sede nel comune di Apriano (Fiume);
Veduto il proprio provvedimento in data 3 febbraio 1939-XVII, con il quale venivano nominati il commissario straordinario ed i membri del Comitato di sorveglianza per l'amministrazione della suindicata azienda;
Considerata la necessità di prorogare la straordinaria amministrazione della Cassa rurale predetta;

Dispone:

Le funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza nominati presso la Cassa rurale ed artigiana di Apriano, con sede nel comune di Apriano (Fiume), sono prorogate, ai sensi e per gli effetti di cui al titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636, fino al giorno 3 agosto 1940-XVIII.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 gennaio 1940-XVIII

V. AZZOLINI

(369)

Conferma in carica dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Grottolella (Avellino) e Acri (Cosenza)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;
Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Vedute le proposte della sezione di credito agrario del Banco di Napoli - istituto di credito di diritto pubblico - con sede in Napoli;

Dispone:

Sono confermati presidenti delle Casse comunali di credito agrario sottoindicate i signori:
Maglio avv. Antonio fu Domenico, per la Cassa comunale di credito agrario di Grottolella (Avellino);
Feraudo Marco fu Saverio, per la Cassa comunale di credito agrario di Acri (Cosenza).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 gennaio 1940-XVIII

V. AZZOLINI

(371)

Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Racalmuto, in liquidazione, con sede nel comune di Racalmuto (Agrigento).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 16 giugno 1939-XVII con il quale si è provveduto alla revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito ed alla messa in liquidazione della Cassa rurale ed artigiana di Racalmuto, con sede nel comune di Racalmuto (Agrigento), secondo le norme di cui al capo VIII del citato testo unico ed al titolo VII, capo III, del predetto R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Veduto il proprio provvedimento in data 16 giugno 1939-XVII col quale si è nominato il geom. Vincenzo Sciascia commissario liquidatore della Cassa rurale suindicata;

Considerato che il predetto commissario liquidatore ha rassegnato le dimissioni dall'incarico e che occorre, pertanto, provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

Il dott. Diego Gueli fu Nicolò è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Racalmuto, avente sede nel comune di Racalmuto (Agrigento), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636, in sostituzione del geom. Vincenzo Sciascia.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 gennaio 1940-XVIII

V. Azzolini

(370)

Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Pietra Montecorvino, Ascoli Satriano e Carlantino, in provincia di Foggia.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Vedute le proposte della sezione di credito agrario del Banco di Napoli — istituto di credito di diritto pubblico — con sede in Napoli;

Dispone:

1) Il signor Michele Catri, fu Alfonso, è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Pietra Montecorvino (Foggia);

2) Il signor Vincenzo Bonetti, fu Rocco, è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Ascoli Satriano (Foggia);

3) Il signor Nicola De Simone, fu Pasquale, è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Carlantino (Foggia).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 gennaio 1940-XVIII

V. Azzolini

(389)

CONCORSI

MINISTERO DELLA GUERRA

Concorso per il reclutamento straordinario di n. 35 sergenti maggiori del Genio R. T.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER LA GUERRA

Visto il R. decreto-legge 27 giugno 1936-XIV, n. 1499, che autorizza il reclutamento straordinario di 104 sottufficiali del Genio;

Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2195, che apporta modifiche all'art. 1 del R. decreto-legge 27 giugno 1936-XIV, n. 1499, sul reclutamento straordinario di 104 sottufficiali del Genio;

Visto il testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 15 settembre 1932-X, n. 1514;

Vista la legge 21 giugno 1934-XII, n. 1093, contenente alcune modificazioni al predetto testo unico;

Visto il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1519, contenente modificazioni alle disposizioni vigenti sullo stato e l'avanzamento dei sottufficiali del Regio esercito e aumento dei relativi organici;

Visto il R. decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1286, concernente la riduzione del premio di rafferma spettante ai sergenti maggiori ammessi alla carriera continuativa, convertito in legge con la legge 6 gennaio 1936-XIV, n. 91;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, recante provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922-I;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, contenente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, concernente la estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti di caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani o congiunti di caduti in guerra;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale le provvidenze emanate in favore degli ex combattenti nella guerra 1915-18;

Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, concernente l'estensione ai militari in servizio non isolato all'estero ed ai congiunti dei caduti, delle provvidenze in vigore per i reduci, di orfani e congiunti di caduti della guerra europea;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, concernente i provvedimenti per la difesa della razza italiana;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1587, che determina i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto 16 giugno 1932-X, del Capo del Governo, contenente le norme per l'espletamento dei concorsi di ammissione negli impieghi statali e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ed esami a 35 posti di sergente maggiore del Genio.

Art. 2.

A tale concorso possono partecipare i sottufficiali, i graduati e militari di truppa in servizio o in congedo di tutte le Forze armate dello Stato, di qualsiasi Arma o Corpo, celibi o ammogliati i quali non abbiano superato il 27° anno di età alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e siano muniti dei titoli di studio indicati nel successivo art. 4.

I concorrenti che rivestono grado superiore a quello di sergente o grado corrispondente delle altre Forze armate saranno ammessi al concorso previa rinuncia al grado rivestito, e, qualora compresi nella graduatoria dei vincitori del concorso, saranno ammessi a frequentare il corso di addestramento col grado di sergente.

Essi però saranno ripristinati nel grado superiore già rivestito, qualora non risultassero compresi nella graduatoria dei vincitori del concorso o non risultassero idonei al termine del periodo di prova.

Gli ufficiali di complemento, muniti dei titoli indicati all'art. 4 possono essere ammessi al concorso, solo a condizione di aver presentato domanda di dimissioni dal grado, a senso dell'art. 82 della legge 16 giugno 1935-XII, n. 1026. L'accettazione delle dimissioni rimarrà sospesa fino al momento della loro nomina a sergente; essi però saranno ripristinati nel grado qualora non risultassero idonei al termine del periodo di prova

Il limite di età dei 27 anni è aumentato di quattro anni per coloro che risultino iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, di cinque anni per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, oppure che, in servizio non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV, abbiano partecipato alle relative operazioni militari. Tali benefici non sono tra loro cumulabili.

Sono esclusi dal predetto concorso gli appartenenti alla razza ebraica.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso redatte in carta da bollo da L. 6 e corredate dai documenti indicati al successivo art. 4, dovranno essere indirizzate al Ministero della Guerra (Ispettorato generale leva, sottufficiali e truppa - Divisione sottufficiali - Sezione 1ª) e presentate al Comando del distretto cui sono effettivi gli aspiranti oppure, se in servizio militare, al Comando del corpo od ente dal quale dipendono, ovvero, in tutti gli altri casi, al Comando del distretto nella cui giurisdizione risiedono, entro il termine improrogabile di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare:

1) i documenti annessi alla domanda:

2) il loro preciso recapito (delle successive eventuali variazioni di esso gli aspiranti dovranno dare tempestiva partecipazione all'ente cui è stata presentata la domanda).

Il Ministero può negare, con provvedimento non motivato ed insindacabile, l'ammissione al concorso.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1) titolo di studio: licenza di una scuola media inferiore (o copia della medesima autenticata dal notaio) e certificato degli eventuali studi superiori compiuti;

2) estratto del certificato internazionale di 1ª e di 2ª classe per il disimpegno del servizio radiotelegrafico a bordo delle navi mercantili, rilasciato dal Ministero delle comunicazioni.

Gli aspiranti che non siano in possesso del certificato di cui al precedente comma, dovranno dichiarare nella domanda di esserne sprovvisti e di esser disposti a sostenere presso l'ottavo reggimento Genio in Roma un esperimento preliminare teorico-pratico per accertare la capacità generica tecnico professionale con le prove di cui al programma n. 1 allegato al presente decreto;

3) eventuali documenti comprovanti i servizi precedentemente prestati in qualità di radio telegrafista;

4) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 8 debitamente legalizzato;

5) certificato su carta da bollo da L. 4 debitamente legalizzato dal quale risulti che il concorrente è cittadino italiano e gode dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

6) certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 12, debitamente legalizzato;

7) certificato di buona condotta morale, civile e politica rilasciato su carta da bollo da L. 4 dal podestà del Comune di abituale residenza del concorrente e vidimato dal Prefetto;

8) stato di famiglia su carta da bollo da L. 4 rilasciato dal podestà del Comune di abituale residenza del concorrente e debitamente legalizzato. Tale documento deve essere esibito soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

9) fotografia di data recente con la firma del concorrente debitamente autenticata in conformità della legge sul bollo a meno che il concorrente stesso sia provvisto del libretto ferroviario;

10) copia dello stato di servizio o del foglio matricolare (modello 106);

11) certificato rilasciato su carta da bollo da L. 4 dal competente segretario federale dei Fasci di combattimento, da cui risulti l'appartenenza del concorrente ai Fasci stessi, o ai Gruppi universitari fascisti o alla Gioventù Italiana del Littorio, nonchè l'anno, il mese, ed il giorno della iscrizione. Detto certificato può essere anche rilasciato dal segretario o vice segretario del competente Fascio di combattimento, ma in tale caso deve essere vistato dal predetto segretario federale o dal vice segretario federale o dal segretario federale amministrativo.

Per gli italiani non regnicoli il certificato di appartenenza ai Fasci di combattimento deve essere rilasciato personalmente dal segretario del Fascio all'estero, in cui risiede l'interessato e vistato per la ratifica da S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato o da uno dei Vice segretari del Partito stesso. Detto certificato può anche essere rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

I certificati di appartenenza ai Fasci di combattimento dei cittadini sanmarinesi, residenti nel territorio della Repubblica di San Marino, dovranno essere firmati dal Segretario del Partito Nazionale Fascista Sanmarinese e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri sanmarinese; quelli rilasciati a cittadini sanmarinesi residenti nel Regno saranno firmati dal segretario della Federazione che li ha in forza.

Coloro che siano iscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922-I dovranno esibire un certificato su carta da bollo da L. 4 da rilasciarsi personalmente dal competente segretario federale dal quale risulti l'anno, mese e giorno dell'iscrizione, che l'iscrizione continua tuttora ed è stata ininterrotta. L'attestazione, deve essere vistata da S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista o da chi ne faccia le veci.

Per gli italiani non regnicoli il certificato deve essere rilasciato personalmente dal segretario federale del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato o dal Segretario generale dei Fasci degli italiani all'estero ed essere vistato come sopra;

12) gli orfani dei caduti in guerra o per la causa nazionale o nelle operazioni in Africa anzidette o in servizio non isolato all'estero e i figli degli invalidi di guerra o degli invalidi nelle operazioni in Africa Orientale o in servizio militare non isolato all'estero dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 4 comprovante tale loro qualità, da rilasciarsi dal podestà del Comune di loro abituale residenza e debitamente legalizzato.

Per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma non è richiesta la legalizzazione della firma.

I certificati di cittadinanza italiana, generale del casellario, e di buona condotta dovranno essere di data non anteriore a tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il certificato del segretario federale dei Fasci di combattimento e lo stato di famiglia dovranno essere di data non anteriore a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

I concorrenti che siano militari alle armi sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 5, 7 e 10; i concorrenti che siano sottufficiali in servizio continuativo sono dispensati dal produrre i documenti predetti e quello di cui al numero 11 (1°, 2° e 3° comma).

Le domande, che entro il termine soprafissato di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, non perverranno ai Comandi di distretto o di Corpo corredate da tutti indistintamente i documenti prescritti, non saranno prese in considerazione.

Però per gli aspiranti residenti in Africa Orientale Italiana, in Libia, nell'Egeo, in Albania o all'estero, saranno accolte ed istruite anche le domande non complete di documentazione, concedendo che i documenti mancanti siano fatti pervenire entro un mese oltre il suddetto termine.

Art. 5.

I comandanti di Distretto o di Corpo riscontrata la regolarità dei termini di presentazione delle domande e accertata la validità di tutti i documenti allegati, provvederanno alla ulteriore istruzione di esse seguendo le norme stabilite con circolare da pubblicarsi nel Giornale militare.

Per i concorrenti che siano militari alle armi o in congedo appartenenti alle altre forze armate dello Stato i comandanti di Distretto o di Corpo chiederanno alle competenti autorità marittime o aeronautiche il nulla osta per il passaggio degli aspiranti nel Regio esercito a senso dei nn. 4, 5, 6 della circolare 198 del Giornale militare 1926-IV.

Le pratiche regolarmente istruite saranno trasmesse non oltre 60 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domande, al Ministero della guerra (Ispettorato generale leva, sottufficiali e truppa) che si riserva di decidere in via definitiva sull'ammissione al concorso di ciascun aspirante.

Art. 6.

Gli aspiranti ammessi al concorso saranno avvisati tempestivamente circa la data di inizio del corso addestrativo della durata di mesi quattro che si svolgerà presso l'8° Reggimento Genio in Roma.

Art. 7.

Lo scopo del corso è quello di:

a) fornire agli allievi le cognizioni delle materie militari comuni a tutte le armi stabilite dal « Programma d'insegnamento e di esami per l'idoneità al grado di sergente » (edizione 1930);

b) addestrarli al disimpegno dei servizi radiotelegrafici del Regio esercito in base ai programmi, opportunamente adattati, stabiliti per il conseguimento della qualifica di capo radiotelegrafista di 3ª classe;

c) addestrarli alla rapida lettura ed alla trascrizione su macchina da scrivere dei segnali Morse registrati a mezzo dell'ondulatore.

Art. 8.

Durante il periodo del corso di addestramento, gli allievi rivestiranno il grado eventualmente conseguito in precedenza nel Regio esercito, se graduati o sergenti, o il grado equipollente a quello del Regio esercito, se graduati o sottufficiali equiparati a sergente, provenienti dalle altre Forze armate dello Stato.

Art. 9.

Le competenze economiche spettanti agli allievi durante il corso di addestramento, sono le seguenti:

a) le normali competenze di carattere fisso e continuativo stabilite dalle disposizioni in vigore, in relazione al grado da ciascuno rivestito durante la permanenza al corso; agli allievi provenienti dalle categorie dei sottufficiali in congedo compete per i primi tre mesi la paga iniziale del grado;

b) ai sottufficiali con famiglia, i quali, comunque già in servizio raggiungano da altre sedi quella del corso, compete inoltre la indennità di soggiorno prevista dalla circolare 326 F. O. 1934, salva la riduzione di cui al R. decreto 5 gennaio 1928-VI, n. 14 (circolare 163 Giornale militare stesso anno).

Il trattamento di cui alle precedenti lettere a) e b) vale anche per i provenienti dalle Colonie, dato che per essi gli assegni coloniali cessano dal giorno dello sbarco nel Regno.

Art. 10.

Al termine del corso addestrativo gli allievi saranno sottoposti agli esami di idoneità al grado di sergente secondo le modalità e i programmi di cui all'allegato n. 2.

La Commissione reggimentale d'esame sarà nominata, sentito l'Ispettorato dell'Arma del genio, con decreto del Ministro per la guerra, da registrarsi alla Corte dei conti e da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Essa accerterà la idoneità tecnica e militare degli allievi disponendo a tal uopo di un massimo di punti 24/30 per ciascuna prova di esame e comunicherà al Ministero della guerra (Ispettorato generale leva, sottufficiali e truppa - Divisione sottufficiali) il risultato degli esami, con l'indicazione dei voti riportati da ciascun allievo nelle singole prove di esame.

Art. 11.

Con successivo decreto Ministeriale, da registrarsi alla Corte dei conti e da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà provveduto alla costituzione della Commissione ministeriale incaricata della formazione della graduatoria dei vincitori del concorso e sarà pure designato il funzionario incaricato di esercitare le funzioni di segretario.

Art. 12.

La Commissione ministeriale di cui all'articolo precedente disporrà complessivamente di punti 30/30 da conferire ad ogni allievo sulla base dell'esito della prova di esame, del rapporto informativo sul servizio prestato in qualità di allievo, dei titoli di studio superiori a quelli prescritti per l'ammissione al concorso e degli eventuali servizi precedentemente prestati in qualità di radiotelegrafista, attribuendo un coefficiente massimo di punti due per ciascuno degli elementi di valutazione sopra indicati.

Per essere riconosciuti idonei, i concorrenti dovranno riportare una votazione complessiva non inferiore a punti 18/30.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di punti, saranno osservate le preferenze stabilite dall'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, integrato dal R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, e dal R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172 e dal R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179.

Art. 13.

Il Ministro riconosce la regolarità del procedimento del corso addestrativo e degli esami e decide in via definitiva sulle eventuali contestazioni relative alla precedenza dei vincitori del concorso.

La graduatoria dei candidati idonei, da approvarsi con decreto Ministeriale, sarà pubblicata sul Giornale militare ufficiale.

Art. 14.

Entro il limite di 35 posti, i candidati compresi nella graduatoria di cui all'articolo precedente, saranno nominati sergenti con apposito decreto Ministeriale.

Per tutti i sergenti vincitori del concorso, compresi quelli che eventualmente avranno frequentato il corso addestrativo col grado di sergente, l'anzianità assoluta e relativa sarà quella stabilita nello stesso decreto Ministeriale che approva la graduatoria.

Art. 15.

I sergenti vincitori del concorso saranno ammessi a prestare servizio per un periodo di prova di mesi sei, trascorso il quale, se dichiarati idonei dalle autorità gerarchiche, saranno promossi sergenti maggiori con la qualifica di capo R. T. di 3ª classe e, contemporaneamente, saranno ammessi alla carriera continuativa.

Per coloro che, allo scadere del periodo di prova, fossero invece ritenuti, a giudizio delle stesse autorità gerarchiche, non idonei per la promozione a sergente maggiore e per l'ammissione alla carriera continuativa, sarà considerata nulla e come non avvenuta la nomina al grado di sergente, col ripristino del grado precedentemente rivestito.

Art. 16.

E' fatto divieto, per un periodo di sei anni dalla data dell'ammissione in carriera continuativa, di chiedere il collocamento in congedo.

Art. 17.

L'avanzamento ai vari gradi di maresciallo dei sergenti maggiori così nominati sarà regolato dalle norme contenute nel testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali e nella legge 21 giugno 1934-XII, n. 1093.

Art. 18.

I concorrenti promossi sergenti, durante l'ulteriore periodo di esperimento della durata di mesi sei, oltre agli assegni ed alle indennità previste per il grado di sergente, percepiranno la speciale indennità stabilita per i sottufficiali capi radiotelegrafisti effettivi.

Art. 19.

Ai sergenti maggiori ammessi alla carriera continuativa, oltre agli assegni ed alle indennità previste per il loro grado, saranno corrisposte le indennità stabilite per i sottufficiali capi radiotelegrafisti di 3ª classe e le altre indennità concesse per i servizi speciali cui i sottufficiali stessi potranno essere destinati.

Il Ministero si riserva la facoltà di destinare parte dei vincitori del concorso nei reggimenti e nelle sedi che riterrà opportuni.

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 ottobre 1939-XVII

p. *Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo*
Ministro per la guerra
PARIANI

ALLEGATO N. 1.

PROGRAMMA DI ESAME
NELL'ESPERIMENTO PRELIMINARE TEORICO PRATICO

Accertamento di:

a) nozione di teoria r.t.;
b) abilità nella ricezione auricolare;
c) abilità nella trasmissione telegrafica;

La ricezione auricolare e la trasmissione telegrafica, oltre che chiaramente, debbono effettuarsi alla cadenza di almeno 100 caratteri al minuto primo.

p. *Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo*
Ministro per la guerra
PARIANI

ALLEGATO N. 2.

PROGRAMMI D'INSEGNAMENTO E DI ESAME PER IL CORSO ADDESTRATIVO

1. — I partecipanti al corso addestrativo dovranno svolgere:

a) per intero il « Programma d'insegnamento per l'idoneità al grado di sergente (edizione 1930) »;

b) per intero il programma e) indicato nell'allegato 2 alla circolare 55 Giornale militare 1933 (particolare sviluppo dovrà essere dato alla descrizione ed all'impiego dei posti d'intercettazione e radiogonometrazione);

c) per intero il programma f) stabilito nella stessa circolare ma modificato come appresso;

d) per intero il programma g) stabilito pure nella suddetta circolare ma modificato come appresso.

2. — Programma f) modificato:

Norme di corrispondenza - Cifrari e codici di servizio - Organizzazione del servizio radiotelegrafico in pace ed in guerra.

Rete radiotelegrafica militare.

Sommari cenni sull'organizzazione del servizio radiotelegrafico militare dei principali eserciti esteri.

Organizzazione del servizio radiotelegrafico civile internazionale.

Reti di collegamento telegrafico continentale e trascontinentale più importante.

Cenni di geografia fisica.

Geografia generale delle cinque parti del mondo.

Confini e cenni orografici ed idrografici di ciascun continente.

Stati e possedimenti di ciascun continente.

Organizzazione e situazione politico-militare dei principali Stati del mondo.

3. — Programma g) modificato:

Gli allievi dovranno essere progressivamente portati a ricevere alla cadenza di 120 caratteri al minuto in linguaggio convenzionale ed a trasmettere alla velocità di 100 caratteri al minuto primo pure in linguaggio convenzionale.

Gli allievi inoltre, saranno addestrati alla ricezione dei segnali Morse registrati dall'ondulatore e alla conseguente trascrizione a mezzo macchina da scrivere dei testi così ricevuti.

4. — Le norme da seguirsi negli esami sono quelle prescritte dal citato « Programma d'insegnamento e d'esame per l'idoneità al grado di sergente » e quelle indicate nell'allegato 2 alla predetta circolare 55 del giornale militare 1933 opportunamente adattate ai programmi svolti.

5. — Per quanto riguarda l'esame pratico di trasmissione e ricezione saranno effettuate tre prove:

— una di trasmissione, alla velocità di 100 caratteri al minuto primo di un testo di 200 gruppi convenzionali, di cinque caratteri (miscuglio di lettere e cifre);

— una ricezione auditiva di un testo di 200 gruppi convenzionali di cinque lettere alla velocità di 120 caratteri al minuto primo;

— una ricezione di un testo di 300 gruppi convenzionali di cinque cifre pure alla velocità di 120 caratteri al minuto primo.

Inoltre gli allievi dovranno dimostrare di sapere decifrare senza errori, segnali Morse registrati a mezzo dell'ondulatore.

p. *Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo Ministro per la guerra*
PARIANI

(382)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso a cinque posti di medico provinciale aggiunto di 2ª classe nell'Amministrazione della sanità pubblica

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO

Veduto il R. decreto-legge 11 gennaio 1934, n. 27, modificato con R. decreto-legge 27 dicembre 1937-XVI, n. 2188;

Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Veduti il R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, e i Regi decreti-legge 21 agosto 1921, n. 1312; 3 gennaio 1926-IV, n. 48; 24 marzo 1930-VIII, n. 454; 13 dicembre 1933-XII, n. 1706; 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111; 2 giugno 1936-XIV, n. 1172; 4 febbraio 1937-XV, n. 100; 21 agosto 1937-XV, n. 1542 e 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, per quanto concerne le disposizioni negli stessi contenute, relative ai limiti di età per le ammissioni ai pubblici concorsi;

Veduto il decreto del DUCE in data 3 ottobre 1939-XVII pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 detto mese, n. 236;

Veduto il regolamento per il personale dell'Amministrazione della sanità pubblica, approvato con R. decreto 25 giugno 1914, n. 702;

Veduta la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri, numero 7544-4/1-3-1 del 18 dicembre 1939-XVIII, con la quale si autorizza ad aumentare da tre a cinque i posti da mettere a concorso;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto un concorso per esami a cinque posti di medico provinciale aggiunto di 2ª classe dell'Amministrazione della sanità pubblica, con l'annuo stipendio di L. 12.400 ed il supplemento di servizio attivo di L. 2.300, ai sensi della legge 20 aprile 1939-XVIII, n. 591, oltre l'aggiunta di famiglia e le relative quote complementari in quanto sussistano le condizioni di famiglia richieste ai termini delle leggi in vigore.

Art. 2.

Sono escluse dal concorso le donne e coloro che non hanno compiuto i 18 anni di età.

Il limite massimo di età per l'ammissione al concorso è stabilito in anni 30, ferme restando le agevolazioni al riguardo concesse dalle leggi in vigore.

Art. 3.

Gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale della sanità pubblica), non più tardi di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, domanda su carta da bollo da L. 6, scritta e sottoscritta di pugno dal candidato, e con la indicazione del domicilio, corredata dai seguenti documenti:

1) certificato rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha il domicilio il concorrente, attestante l'iscrizione dello stesso nel Partito Nazionale Fascista, o nei Fasci giovanili di combattimento o nei Gruppi universitari fascisti, con l'indicazione dell'anno, mese e giorno della iscrizione.

Per essere ammessi a godere dei benefici stabiliti dal citato R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, gli interessati dovranno produrre un certificato dal quale risulti la data di iscrizione al Partito Nazionale Fascista, rilasciato dal segretario federale e autenticato dal Segretario o dal Segretario amministrativo, ovvero da uno dei Vice-segretari del Partito.

Per gli italiani non regnicoli è richiesta la iscrizione ai Fasci all'estero da comprovarsi mediante presentazione di certificato, redatto su carta legale, rilasciato dal Segretario generale dei Fasci all'estero o anche da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero. Tale certificato deve essere sottoposto alla ratifica di S. E. il Segretario del Partito o di uno dei Vicesegretari del Partito, quando si attesti l'appartenenza al Partito in epoca anteriore al 28 ottobre 1922.

Ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163, non è richiesta l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista per i mutilati e invalidi di guerra e per gli invalidi di cui al R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, e al R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111;

2) estratto dell'atto di nascita rilasciato in conformità del R. decreto 25 agosto 1922, n. 1101, e legalizzato;

3) certificato di cittadinanza italiana comprovante il godimento dei diritti politici, legalizzato.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4) certificato di buona condotta rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha la sua abituale residenza, legalizzato dal Prefetto;

5) certificato generale, rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale del Tribunale civile e penale del luogo di nascita del candidato, debitamente legalizzato;

6) certificato medico, debitamente legalizzato, comprovante di essere di sana e robusta e normale costituzione, di essere esente da difetti, imperfezioni o anomalie che possano comunque influire sul rendimento del servizio.

Per gli invalidi considerati al n. 1, terzo alinea, il certificato medico deve essere redatto in conformità delle disposizioni di cui agli articoli 14, n. 3, e 15 del regolamento per l'applicazione della legge 21 agosto 1921, n. 1312, approvato con R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, avvertendo che da tale certificato deve risultare, oltre la natura ed il grado della invalidità, anche l'apprezzamento se le condizioni fisiche dello invalido lo rendano idoneo alle funzioni del posto cui aspira;

7) diploma di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo o diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguita entro il 31 dicembre 1924, o conseguita entro il 31 dicembre 1925, da coloro che si trovassero nella condizione prevista dell'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909.

I diplomi dovranno essere esibiti in originale o copia notarile legalizzata;

8) stato di famiglia legalizzato. Questo documento dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

9) copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare per chi abbia prestato servizio militare, certificato di esito di leva e, secondo il caso, certificato di iscrizione nelle liste di leva, per chi non abbia prestato servizio militare.

I documenti di cui ai numeri 1, 3, 4, 5, 6 e 8 dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del presente decreto.

Tutti i documenti sopra richiesti, eccettuato quello di cui al n. 9, dovranno essere redatti sulla prescritta carta bollata.

Gli invalidi di cui al n. 1, terzo alinea, devono produrre la dichiarazione di invalidità agli effetti della legge 21 agosto 1921, n. 1312, che deve essere rilasciata dalla sede centrale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra.

Gli orfani di guerra, e dei caduti in operazioni militari in A.O.I. o per la causa nazionale o in operazioni militari in servizio non isolato all'estero, devono dimostrare le loro qualità mediante certificato debitamente legalizzato, rilasciato dal Comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare in modo esplicito di impegnarsi a prestare servizio in qualsiasi località del Regno o delle Colonie, cui venga ora o in prosieguo destinato.

Nella domanda l'aspirante dovrà, altresì, indicare la lingua estera (francese, tedesco o inglese) nella quale intende sottoporsi alla prova.

I concorrenti che già appartengono ad Amministrazioni statali, come impiegati di ruolo, potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 1, 6, 7, 8, e 9 e un certificato, redatto in competente bollo, dal quale risulti la loro appartenenza ad una Amministrazione statale.

I candidati che risiedono all'Estero o nelle Colonie, potranno presentare, in termine, la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti, nel termine perentorio di 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Scaduto il termine di chiusura del concorso, non è ammessa alcuna regolarizzazione di documenti.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni dello Stato, anche se dipendenti dal Ministero dell'interno, salvo per i titoli originali di studio, per i quali si deve, in ogni caso, produrre un certificato, rilasciato dall'Amministrazione presso la quale i titoli stessi si trovano in possesso con la indicazione precisa di essi.

Non possono partecipare al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nei precedenti concorsi per lo stesso impiego.

Con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile può essere negata l'ammissione al concorso.

Art. 5.

Gli esami constano di prove scritte, prove pratiche e di una prova orale secondo il programma particolareggiato annesso al presente decreto.

Essi si dànno in Roma ed avranno luogo nei giorni e nei locali che saranno comunicati agli ammessi al concorso a cura dell'Amministrazione.

Art. 6.

Le prove scritte sono tre e riguardano:

a) igiene generale e speciale;

b) l'epidemiologia e profilassi delle malattie infettive;

c) una traduzione dall'italiano in una delle lingue francese o tedesco, o inglese, a scelta del concorrente. Per tale prova è ammesso l'uso del vocabolario.

Le prove pratiche sono due:

a) di clinica medica e di chimica e microscopia clinica;

b) di laboratorio.

La prova orale, oltre le materie delle prove scritte, comprende:

a) demografia;

b) legislazione ed organizzazione sanitaria del Regno come al programma annesso;

c) nozioni generali dell'ordinamento amministrativo del Regno;

d) nozioni generali di diritto corporativo.

Art. 7.

Il giudizio sugli esami è dato da una Commissione composta:

a) di un presidente di sezione o di un consigliere di Stato, presidente;

b) di un membro del Consiglio superiore di sanità;

c) del direttore generale o dell'ispettore generale medico capo o di un ispettore generale appartenenti ai ruoli del personale dell'Amministrazione della sanità pubblica;

d) di due professori di Università, specialmente competenti nelle materie su cui vertono gli esami.

Per la prova di lingua estera, la Commissione esaminatrice si aggrega un insegnante autorizzato per ciascuna delle lingue in cui i concorrenti siansi dichiarati pronti a dare esperimento.

In caso di impedimento di qualcuno dei membri della Commissione esaminatrice, il commissario impedito viene definitivamente surrogato da un altro, scelto nella stessa categoria alla quale l'impedito appartiene.

Un funzionario tecnico della Direzione generale della sanità pubblica, o un funzionario di gruppo *A* del Ministero, esercita le funzioni di segretario della Commissione. Detti funzionari dovranno essere di grado non inferiore al 9°.

Art. 8.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osservano le disposizioni contenute nel R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili e nel regolamento per il personale dell'Amministrazione della sanità pubblica, approvato con R. decreto 25 giugno 1914, n. 702.

Art. 9.

E' in facoltà di ciascun concorrente di dichiarare, nel testo della domanda di ammissione al concorso, di essere pronto a sostenere la prova scritta ed orale anche sopra altre lingue estere, in aggiunta a quella di obbligo. In tale caso la Commissione provvede a sottoporre il concorrente ai relativi esperimenti di esame e, se gli esperimenti abbiano esito favorevole, aggiungerà un numero di punti complessivi non superiore a 5 per ciascuna lingua, che, oltre a quella d'obbligo, il concorrente abbia dimostrata di conoscere in modo da poterla parlare e scrivere correntemente.

Art. 10.

Sono ammessi alla prova orale i concorrenti che abbiano ottenuto i sette decimi dei punti nel complesso delle prove scritte e pratiche, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi.

Non potranno, in nessun caso, essere dichiarati vincitori del concorso i concorrenti che non abbiano conseguito almeno la votazione di sette decimi nella prova orale e nell'esperimento orale sulla lingua estera d'obbligo.

Art. 11.

La Commissione compilerà la graduatoria di coloro i quali avranno superato le prove di esame secondo l'ordine della votazione complessiva.

A parità di punti si osserveranno le norme di cui al R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che approva la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione dei pubblici concorsi.

Art. 12.

Il Ministro riconosce la regolarità del procedimento degli esami e decide in via definitiva sulle contestazioni relative alla precedenza dei concorrenti, approva la graduatoria di cui al precedente articolo e ne dispone la pubblicazione nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Art. 13.

I nominati dovranno sostenere un periodo di prova non inferiore ai mesi sei, in applicazione all'art. 17 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, durante il quale sarà ad essi corrisposto l'assegno mensile lordo di L. 833,62, oltre l'aggiunta di famiglia e le relative quote complementari nella misura e secondo le norme della legge in vigore per il personale di ruolo.

Roma, addì 18 dicembre 1939-XVIII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

PROGRAMMA PARTICOLAREGGIATO

per le prove di esame nel concorso ai posti di medico provinciale aggiunto nell'Amministrazione della sanità pubblica.

PROVE SCRITTE

A) — 1. *Igiene generale:*

1. Suolo - Configurazione e struttura geologica e loro influenza sulla salubrità dei luoghi abitati - Struttura meccanica - Aria del suolo - Acque freatiche - Temperatura - Inquinamento e autodepurazione del suolo - Risanamento dei terreni di aperta campagna.

2. Acqua - Captazione delle acque - Criteri per il giudizio di potabilità - Approvvigionamento di acqua pei luoghi abitati - Cause di inquinamento e metodi di depurazione delle acque.

3. Aria - Fattori fisici: componenti chimici dell'aria e pulviscolo atmosferico nei loro rapporti con l'igiene - Nozioni di climatologia - Acclimazione.

4. Abitazione - Scelta e preparazione del terreno - Mezzi di difesa contro l'umidità - Condizioni igieniche per vari tipi di abitazione per singole famiglie e collettività - Ventilazione naturale ed artificiale; riscaldamento e raffreddamento - Illuminazione naturale ed artificiale: metodi e valore igienico di essi.

5. Allontanamento dei materiali di rifiuto Sistema di fognature e loro valore igienico - Smaltimento naturale e artificiale dei liquami - Spazzatura domestica e stradale - Smaltimento dei materiali di rifiuto.

6. Alimentazione - Importanza fisiologica delle singole sostanze alimentari - Razione alimentare e sue variazioni in rapporto alle singole condizioni individuali (sesso, età, lavoro, clima, stato di salute, - Vigilanza sanitaria sulle bevande e sugli alimenti.

7. Vestiario - Caratteri del vestiario d'inverno e di estate - Costituzione e proprietà dei tessuti adoperati per indumenti - Igiene della pelle: bagni, effetti fisiologici e loro valore igienico.

2. *Igiene speciale:*

1. Igiene rurale - case rurali - Alimentazione degli agricoltori - Influenza delle diverse coltivazioni e industrie agricole sulle condizioni igieniche dei luoghi e sulla salute dei contadini - Approvvigionamento di acque ai Comuni rurali - Educazione igienica del contadino - Bonifiche agricole.

2. Igiene urbana - Risanamenti urbani - Piani regolatori - Salubrità e protezione igienica del suolo urbano (vie, piazze, giardini, pavimentazione, pulizia stradale) - Fognatura urbana - Macelli, pescherie, mercati - Norme igieniche applicabili ai teatri, cinematografi e altri locali di pubblico convegno - Cimiteri (inumazioni, tumulazioni, esumazioni dei cadaveri) - Polizia mortuaria.

3. Principi informativi di eugenetica antropometrica - Igiene della infanzia - Igiene della gravidanza e del parto - Allattamento naturale, artificiale e misto - Surrogati del latte - Istituzioni per l'assistenza e la protezione sanitaria e sociale dell'infanzia.

4. Igiene dell'età scolastica - Criteri igienici per la costruzione degli edifici scolastici - Cubatura, illuminazione, ventilazione, riscaldamento delle aule scolastiche - Arredamento - Malattie scolastiche - Sorveglianza igienico-sanitaria dello scolaro - Educazione fisica - Igiene dello sport.

5. Igiene industriale e del lavoro - Protezione dell'operaio nel lavoro - Ambienti di lavoro - malattie del lavoro - Sorveglianza igienico-sanitaria sul lavoro e sulle classi lavoratrici.

6. Igiene ospedaliera - Caratteri dei vari servizi e reparti di ospedali generali e speciali (ospedali infantili, maternità ed istituti ostetrici, manicomi, ospedali per malattie infettive, sanatori e ospedali speciali per tubercolosi) - Igiene carceraria (edifici carcerari).

7. Igiene dei trasporti - Igiene delle navi con speciale riguardo a quelle destinate al trasporto degli emigranti - Profilassi delle malattie infettive a bordo - Ordinamento della difesa sanitaria nei porti ed alle frontiere - Igiene ferroviaria - Disinfezione, disinfestazione delle carrozze dei viaggiatori e dei carri pel bestiame e per le merci.

B) *Epidemiologia e profilassi delle malattie infettive:*

1. Generalità sulle malattie infettive - Epidemie ed endemi - Focolai di endemicità - Fonti di infezioni - Veicoli - Vie di penetrazione e modo di diffusione dei germi - Predisposizione individuale - Fattori sociali - Disinfezione e disinfestazione - Profilassi internazionale, nazionale e locale delle malattie infettive.

2. Etiologia, patologia e profilassi delle seguenti malattie infettive: Morbillo - Scarlattina - Vaiuolo e Alastrim - Parotite epidemica - Pertosse - Encefalite letargica - Meningite cerebrospinale epidemica - Poliomielite anteriore acuta - Polmonite - Difterite e crup - Febbre puerperale - Erisipela - Piemia e setticemia - Tetano - Blenorragia - Ulcera molle - Sifilide - Lebbra - Tubercolosi umana - Febbre ondulante - Dengue - Dermotifo e febbri dermotifosimili - Tifo ricorrente Ittero emorragico - Malaria - Colera asiatico - Peste bubbonica - Febbre gialla - Leishmaniosi - Tripanosomiasi - Anchilostomiasi - Filariosi - Bilarziosi - Tracoma - Scabbia - Tigna favosa - Rabbia - Carbonchio sintomatico e carbonchio ematico - Afta epizootica - Morva - Actinomicosi - Trichinosi.

C) *Lingua estera:*

Traduzione dall'italiano in una delle lingue francese, tedesco ed inglese a scelta del candidato.

PROVE PRATICHE

1. Di clinica medica: esame di un infermo, riconoscimento della malattia e un saggio di chimica o di microscopia chimica.

2. Di laboratorio:

a) prelevamento di campioni ed esame microscopico e batteriologico di acqua potabile:

b) prelevamento di sangue e di materiali patologici vari ad esecuzione delle prove microscopiche, batteriologiche e biologiche dirette ad accertare la diagnosi delle seguenti malattie: Infezioni stafilococciche - Erisipela - Infezione puerperale - Gonorrea - Meningite cerebrospinale epidemica - Febbre ondulante - Febbre tifoide - Infezioni paratifiche - Dissenteria bacillare - Difterite - Tubercolosi umana - Lebbra - Tetano - Colera asiatico - Peste bubbonica - Tifo esantematico - Carbonchio ematico - Morva - Actinomicosi - Dissenteria amebica - Tripanosomiasi - Malaria - Febbre ricorrente - Sifilide - Spirochetosi - Ittero emorragico ;

c) riconoscimento dei più importanti parassiti animali;

d) saggi chimici, ricerche microscopiche e giudizio igienico intorno alla genuità e conservazione delle principali sostanze alimentari: (carne, latte e derivati, farine, mais, olii, vini, acool) e alla salubrità delle acque potabili e dell'aria atmosferica;

e) prova di fisica applicata all'igiene (igrometria - barometria - fotometria).

PROVE ORALE TECNICA

1. Materie delle prove scritte.

2. Demografia:

a) modo di rilevazione degli elementi statistici concernenti lo Stato, la composizione e il movimento della popolazione - Schede di dichiarazione di morte e della causa di morte - Metodi per la rilevazione statistica della emigrazione;

b) risultati e leggi fondamentali della statistica demografica - Popolazione assoluta e relativa - Urbana e rurale (agglomerata e sparsa) - Composizione della popolazione per sesso ed età o per professione - La natalità e la nuzialità - Le leggi statistiche della mortalità specifica (per età, per sesso, per cause di morte e simili) - La morbilità - I movimenti migratori.

3. Legislazione e ordinamento sanitario nel Regno - Testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 - Regolamento generale sanitario 3 febbraio 1901, n. 45 - Titolo XV del testo unico delle leggi sulle bonifiche 30 dicembre 1923, n. 3256 - Disposizioni legislative sulla bonifica integrale (legge 24 dicembre 1928, n. 3134) - Regolamenti: per la sanità marittima, 29 settembre 1895, n. 636; contenente le disposizioni per diminuire le cause della malaria, 28 gennaio 1935, n. 93; per l'applicazione della legge sulla pellagra, 5 novembre 1907, n. 427; per la profilassi delle malattie veneree e sifilitiche 25 marzo 1923; per il controllo dei sieri e vaccini 18 giugno 1905, n. 407; per l'igiene del lavoro, 14 aprile 1927, n. 530.

Disposizioni legislative e regolamenti per la profilassi della tubercolosi (legge 23 giugno 1927, n. 1276, e 27 ottobre 1927, n. 2055, che istituisce l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi), del tracoma (R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 2292, e legge 20 giugno 1922, n. 1004), per la lotta contro i tumori maligni (23 luglio 1926, n. 1427), regolamento 13 luglio 1914, n. 829, sulle farmacie.

Norme per la produzione e il commercio delle specialità medicinali (legge 9 gennaio 1927, n. 58, e regolamento 3 marzo 1927, n. 478).

Regolamento per l'impiego dei gas tossici 9 gennaio 1927, n. 147.

Disposizioni per la protezione e l'assistenza della maternità e della infanzia (testo unico 24 dicembre 1934, n. 2361, e regolamento 14 aprile 1926, n. 718).

Convenzione di polizia morturaria 25 luglio 1892, n. 448.

4. Nozioni generali sull'ordinamento amministrativo del Regno.

5. Nozioni generali di diritto corporativo.

PROVA ORALE DI LINGUA ESTERA

Conversazione, lettura e traduzione a vista in italiano della lingua estera prescelta dal candidato.

Roma, addì 1° dicembre 1939-XVIII

p. Il Ministro: BUFFARINI

(394)

Concorso a tre posti di veterinario di confine e di porto nell'Amministrazione della sanità pubblica.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO

Veduto il R. decreto-legge 11 gennaio 1934, n. 27, modificato con R. decreto-legge 27 dicembre 1937-XVI, n. 2188;

Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Veduti i Regi decreti-legge 23 marzo 1933, n. 227; 28 novembre 1933, n. 1554; 13 dicembre 1933, n. 1706, ed il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587;

Veduti i Regi decreti-legge 3 gennaio 1926, n. 48; 2 giugno 1936-XIV, n. 1172; 4 febbraio 1937-XV, n. 100; 21 agosto 1937-XV, n. 1542, e 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, per quanto concerne le disposizioni negli stessi contenute, relative ai limiti di età per le ammissioni ai pubblici concorsi;

Veduto il decreto del DUCE in data 3 ottobre 1939-XVII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 detto mese, n. 236;

Veduto il regolamento per il personale dell'Amministrazione della sanità pubblica, approvato con R. decreto 25 giugno 1914, n. 702;

Veduta la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri, numero 7544-4-1.3.1. del 18 dicembre 1939-XVIII, con la quale si autorizza ad aumentare da due a tre il numero dei posti da mettere a concorso;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto un concorso per esami a tre posti di veterinario di confine e di porto di 2ª classe nell'Amministrazione della sanità pubblica, con l'annuo stipendio di L. 12.400 ed il supplemento di servizio attivo di L. 2300, ai sensi della legge 20 aprile 1939-XVII, n. 591, oltre l'aggiunta di famiglia e le relative quote complementari in quanto sussistono le condizioni di famiglia, richieste ai termini della legge 27 giugno 1929, n. 1047.

Art. 2.

Sono escluse dal concorso le donne e coloro che non hanno compiuto i 18 anni di età.

Il limite massimo di età per l'ammissione al concorso è stabilito in anni 30 alla data del presente decreto, ferme restando le agevolazioni al riguardo concesse dalle leggi in vigore.

Art. 3.

Gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero dell'Interno (Direzione generale della sanità pubblica) non più tardi di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, domanda su carta da bollo da L. 6, scritta e sottoscritta di pugno del candidato, e con la indicazione del domicilio, corredata dai seguenti documenti:

1) certificato, rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha il domicilio il concorrente, attestante l'iscrizione dello stesso nel Partito Nazionale Fascista, o nei Fasci giovanili di combattimento o nei Gruppi universitari fascisti con l'indicazione dell'anno, mese e giorno della iscrizione.

Per essere ammessi a godere dei benefici stabiliti dal citato R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, gli interessati dovranno produrre un certificato dal quale risulti la data di iscrizione al Partito Nazionale Fascista, rilasciato dal segretario federale e autenticato dal Segretario o dal Segretario amministrativo ovvero da uno dei due Vice-segretari del Partito.

Per gli italiani non regnicoli è richiesta la iscrizione ai Fasci all'estero da comprovarsi mediante presentazione di certificato, redatto su carta legale, rilasciato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato o dal Segretario generale dei Fasci all'estero o anche da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero. Tale certificato deve essere sottoposto alla ratifica di S. E. il Segretario del Partito o di uno dei Vice-segretari del Partito, quando si attesti l'appartenenza al Partito in epoca anteriore al 28 ottobre 1922;

2) estratto dell'atto di nascita, rilasciato in conformità del R. decreto 25 agosto 1922, n. 1101 e legalizzato;

3) certificato di cittadinanza italiana comprovante il godimento dei diritti politici, legalizzato.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4) certificato di buona condotta, rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha la sua abituale residenza, legalizzato dal Prefetto;

5) certificato generale, rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale del Tribunale civile e penale del luogo di nascita del candidato debitamente legalizzato;

6) certificato medico, debitamente legalizzato, comprovante di essere di sana e robusta costituzione, di essere esente da difetti, imperfezioni o anomalie che possano comunque influire sul rendimento del servizio.

Per gli invalidi di guerra o della causa nazionale, il certificato medico legalizzato deve essere redatto in conformità delle disposizioni di cui agli articoli 14, n. 3, e 15 del regolamento per l'applicazione della legge 21 agosto 1921, n. 1312, approvato con R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, avvertendo che da tale certificato deve risultare, oltre la natura ed il grado dell'invalidità, anche l'apprezzamento se le condizioni fisiche dell'invalido lo rendano idoneo alle funzioni del posto cui aspira;

7) diploma di abilitazione all'esercizio della professione di veterinario o diploma di laurea in veterinaria, conseguita prima del novembre 1926.

I diplomi dovranno essere esibiti in originale o copia notarile legalizzata;

8) stato di famiglia legalizzato.

Questo documento dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

9) copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare per chi abbia prestato servizio militare, certificato di esito definitivo di leva per chi non abbia prestato servizio militare.

I documenti di cui ai numeri 1, 3, 4, 5, 6 e 8 dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del presente decreto.

Tutti i documenti sopra richiesti, eccettuato quello di cui al n. 9, dovranno essere redatti sulla prescritta carta bollata.

Gli invalidi di guerra o della causa nazionale, devono produrre la dichiarazione di invalidità agli effetti della legge 21 agosto 1921, numero 1312, che deve essere rilasciata dalla sede centrale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra.

Gli orfani di guerra o dei caduti in operazioni militari in A.O.I., per la causa nazionale o in operazioni militari in servizio non isolato all'estero, i figli degli invalidi di guerra o per la causa nazionale, devono dimostrare le loro qualità mediante certificato debitamente legalizzato, rilasciato dal Comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare in modo esplicito, di impegnarsi a prestare servizio in qualsiasi località del Regno o delle Colonie, cui venga ora in prosieguo destinato.

I concorrenti che già appartengono ad Amministrazioni statali come impiegati di ruolo potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 1, 6, 7, 8 e 9 e un certificato, redatto in competente bollo dal quale risulti la loro appartenenza ad una Amministrazione statale.

I candidati che risiedono all'Estero o nelle Colonie, potranno presentare in termine, la sola domanda, salvo a produrre i documenti preferiti nel termine perentorio di 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Scaduto il termine di chiusura del concorso, non è ammessa alcuna regolarizzazione di documenti.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni dello Stato, anche se dipendenti dal Ministero dell'Interno, salvo per i titoli originali di studio, per i quali si deve in ogni caso produrre un certificato, rilasciato dall'Amministrazione presso la quale i titoli stessi si trovano con la indicazione precisa di essi.

Non possono partecipare al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nei precedenti concorsi per lo stesso impiego.

Con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile può essere negata l'ammissione al concorso.

Art. 5.

Gli esami constano di tre prove scritte, di due prove pratiche e di una prova orale secondo il programma particolareggiato annesso al presente decreto.

Essi si danno in Roma ed avranno luogo nei giorni e nei locali che saranno comunicati agli ammessi al concorso a cura dell'Amministrazione.

Art. 6.

Il giudizio sugli esami è dato da una Commissione composta:

a) di un presidente di sezione o di un consigliere di Stato, presidente;

b) di un membro del Consiglio superiore di sanità;

c) del direttore generale o dell'ispettore generale medico capo o di un ispettore generale appartenenti ai ruoli del personale della Amministrazione della sanità pubblica;

d) di due professori di Università, specialmente competenti nelle materie su cui vertono gli esami.

Per la prova di lingua estera, la Commissione esaminatrice si aggrega un insegnante autorizzato per ciascuna delle lingue in cui i concorrenti siansi dichiarati pronti a dare esperimento.

In caso di impedimento di qualcuno dei membri della Commissione esaminatrice, il commissario impedito viene definitivamente surrogato da un altro, scelto nella stessa categoria alla quale l'impedito appartiene.

Un funzionario tecnico della Direzione generale della sanità pubblica, o un funzionario di gruppo *A* del Ministero, esercita le funzioni di segretario della Commissione. Detti funzionari dovranno essere di grado non inferiore al 9°.

Art. 7.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osservano le disposizioni contenute nel R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili e nel regolamento per il personale dell'Amministrazione della sanità pubblica, approvato con R. decreto 25 giugno 1914, n. 702.

Art. 8.

E' in facoltà di ciascun concorrente di dichiarare, nel testo della domanda di ammissione al concorso, di essere pronto a sostenere la prova scritta ed orale anche sopra altre lingue estere, in aggiunta a quelle di obbligo. In tale caso la Commissione provvede a sottoporre il concorrente ai relativi esperimenti di esame e, se gli esperimenti abbiano esiti favorevoli, aggiungerà un numero di punti complessivi non superiore a 5 per ciascuna lingua, che, oltre a quella d'obbligo, il concorrente abbia dimostrato di conoscere in modo da poterla parlare e scrivere correntemente.

Art. 9.

Sono ammessi alla prova orale i concorrenti che abbiano ottenuti i sette decimi dei punti nel complesso delle prove scritte e pratiche, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi.

Non potranno, in nessun caso, essere dichiarati vincitori del concorso i concorrenti che non abbiano conseguito almeno la votazione di sette decimi nella prova orale e nell'esperimento orale sulla lingua estera di obbligo.

Art. 10.

La Commissione compilerà la graduatoria di coloro i quali avranno superato le prove di esame secondo l'ordine della votazione complessiva.

A parità di punti si osserveranno le norme di cui al R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che approva la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione dei pubblici concorsi.

Art. 11.

Il Ministro riconosce la regolarità del procedimento degli esami e decide in via definitiva sulle contestazioni relative alla precedenza dei concorrenti, approva la graduatoria, di cui al precedente articolo e ne dispone la pubblicazione nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Art. 12.

I nominati dovranno sostenere un periodo di prova non inferiore a mesi sei, in applicazione dell'art. 17 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, durante il quale sarà ad essi corrisposto l'assegno mensile lordo di L. 833,62, oltre l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari nella misura e con le norme stabilite dalla legge 27 giugno 1929, n. 1047, per il personale di ruolo.

Roma, addì 20 dicembre 1939-XVIII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

PROGRAMMA PER GLI ESAMI DI CONCORSO AI POSTI DI VETERINARIO DI CONFINE E DI PORTO

PROVE SCRITTE

1. — Etiologia, sintomatologia, reperto anatomo patologico e profilassi delle seguenti malattie infettive: Peste bovina - Pleuro - Polmonite essudativa dei bovini - Afta epizootica - Piroplasmosi (diverse forme) e anaplasmosi - Tripanosomiasi (morbo coitale maligno, surra, nagana, ecc.) - Carbonchio ematico - Carbonchio sintomatico - Gradao - Setticemie emorragiche (nei bovini, ovini, suini, colera dei polli, barbone bufalino) - Morva - Tubercolosi bovina ed aviaria - Actinomicosi - Actinobacillosi - Botriomicosi - Rabbia - Tetano - Vaginite granulosa dei bovini - Aborto epizootico dei bovini - Melitococcia nelle capre - Aborto infettivo equino - Vaiuolo (ovino, bovino, equino) - Adenite equina - Febbre tifoide del cavallo - Farcino criptococcico - Peste dei maiali e hog - Colera - Mal rossino - Affezioni enzootiche dei maialetti (polmonite enzootica, paratifo, pestebacillare) - Infezioni enzootiche dei vitelli e dei puledri neonati - Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre - Difeterite aviaria - Peste aviaria - Psittacosi - Rogna degli equini, delle pecore e delle capre.

2. — Igiene e zootecnia: Igiene e zootecnia in generale - Suolo - Acqua - Aria - Ricoveri animali, arnesi di copertura, di protezione, di contenzione e di lavoro - Alimentazione - Metodi di conservazione, dei foraggi - Economia dell'alimentazione secondo i vari regimi di essa.

Varietà: Razze - Specie - Famiglie - Individui e loro significazione.

Natura e modi, leggi e dottrina dell'ereditarietà.

Scelta di riproduttori - Metodi di riproduzione.

Criteri da seguire per il miglioramento dell'industria zootecnica in una determinata zona di allevamento.

Produzione della carne, del latte e della lana in Italia.

Importazione ed esportazione degli animali e dei prodotti ed avanzi animali.

Apicoltura e miglioramento dei pascoli montani.

L'assicurazione nell'industria del bestiame.

3. — Lingue estere: Prova scritta obbligatoria: traduzione dall'italiano in una delle lingue francese, inglese o tedesca a scelta del candidato.

PROVE PRATICHE

1. — Prova clinica su di un animale colpito da malattia infettiva od infestiva.

2. — Diagnosi anatomo-patologica e batteriologica delle principali malattie infestive.

Esame microscopico del latte e delle carni.

PROVA ORALE

A) 1. — Materie delle prove scritte.

2. — Organizzazione, legislazione e regolamentazione sanitaria specialmente attinenti al servizio veterinario.

3. — Dati statistici relativi alla importazione ed esportazione di animali o prodotti ed avanzi animali riguardanti l'Italia - Dati statistici relativi allo stato sanitario del bestiame nel Regno.

B) Lingua estera: Lettura e traduzione a vista in italiano dalla lingua estera prescelta dal candidato.

Conversazione.

Roma, addì 2 dicembre 1939-XVIII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(395)

Concorso a cinque posti di guardia di sanità in prova nell'Amministrazione della sanità pubblica

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO MINISTRO PER L'INTERNO

Veduti i Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395; 30 dicembre 1923, n. 2960; 28 novembre 1933, n. 1554; 13 dicembre 1933, n. 1706; 28 settembre 1934, n. 1587; 21 agosto 1937, n. 1542;

Visti i Regi decreti-legge 3 gennaio 1926, n. 48; 5 luglio 1934, n. 1176; 2 dicembre 1935, n. 2111; 2 giugno 1936, n. 1172; 21 ottobre 1937, n. 2179;

Veduto il regolamento per il personale dell'Amministrazione della sanità pubblica approvato con R. decreto 25 giugno 1914, numero 702;

Visto il R. decreto 30 ottobre 1924, n. 2042;

Visto l'elenco dei concorsi autorizzati per l'anno XVIII approvato con decreto del DUCE in data 3 ottobre 1939-XVIII;
Veduta la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 7544-4/1-3-1 del 18 dicembre 1939-XVIII con la quale si autorizza ad aumentare il numero dei posti da mettere a concorso;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a cinque posti di guardia di sanità in prova nell'Amministrazione della sanità pubblica, secondo le norme stabilite nelle disposizioni sopra citate e nelle seguenti.

Art. 2.

Durante il periodo di prova, non inferiore a sei mesi, ai vincitori del concorso sarà corrisposto un assegno mensile lordo di L. 332,55, oltre l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari nella misura e con le norme stabilite per il personale di ruolo.

Art. 3.

Per poter essere ammessi al concorso i candidati dovranno fare pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale della sanità pubblica) e non oltre il termine di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno i seguenti documenti:

1) domanda in carta da bollo da L. 6 scritta e sottoscritta di pugno del candidato con l'indicazione del domicilio;

2) estratto dell'atto di nascita rilasciato in conformità delle disposizioni del R. decreto 25 agosto 1932, n. 1101.

Sono escluse dal concorso le donne e coloro che non hanno compiuto i 21 anni di età.

Il limite di età stabilito in anni 30 è elevato di 5 anni:

a) per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o, che durante lo stesso periodo, siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare;

b) per i legionari fiumani;

c) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936;

d) per coloro che in servizio militare non isolato all'estero, prestato dopo il 5 maggio 1936, abbiano partecipato alle relative operazioni militari.

Tale limite è poi elevato a 39 anni:

a) per gli invalidi di guerra o per la causa fascista ovvero per i fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, o in dipendenza delle operazioni militari in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936, a favore dei quali siano state liquidate pensioni o assegni privilegiati di guerra in applicazione delle norme vigenti;

b) per gli ex combattenti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, o in servizio militare non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936, decorati al valor militare o promossi per merito di guerra.

I predetti limiti massimi di età sono aumentati:

a) di quattro anni per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista in possesso del relativo brevetto che risultino ininterrottamente iscritti al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriormente alla Marcia su Roma;

b) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

c) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *b*) si cumula con quella di cui alla lettera *c*) ed entrambe con quelle previste dalle disposizioni anzidette purchè complessivamente non superino i 45 anni.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo in servizio dello Stato, per coloro i quali si trovino nelle condizioni previste dall'art. 8 del R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343, e per il personale civile non di ruolo, che alla data del 4 febbraio 1937 prestava ininterrotto servizio da almeno due anni presso le Amministrazioni statali eccetto quella ferroviaria, ai sensi dell'art. 11 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100;

3) certificato su carta da bollo da L. 4 comprovante la iscrizione del candidato al P.N.F. o ai Fasci giovanili di combattimento, nonchè la data di iscrizione.

L'iscrizione non è richiesta per i mutilati ed invalidi di guerra, o per i minorati, in dipendenza dei fatti d'arme avveratisi nella difesa delle Colonie in Africa Orientale dal 16 gennaio 1935, o in dipendenza di servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936.

Per gli iscritti al P.N.F., in epoca posteriore al 28 ottobre 1922, tale certificato deve essere rilasciato dal segretario (o anche dal vice segretario se trattisi di capoluogo di Provincia) del competente Fascio di combattimento e sottoposto al visto del segretario federale, o, in sua vece, dal vice segretario federale o dal segretario federale amministrativo.

Per gli iscritti ai Fasci di combattimento in epoca anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato deve essere rilasciato personalmente dal segretario federale della Provincia e vistato, per ratifica, dal Segretario del P.N.F., o da uno dei Vice segretari, ovvero dal Segretario amministrativo del Partito stesso; dovrà inoltre attestare che la iscrizione non subì interruzione.

Per coloro che siano feriti per la causa fascista il detto certificato dovrà attestare che non vi fu interruzione nella iscrizione dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Il ferito per la causa fascista, a corredo del certificato, dovrà, pure produrre il relativo brevetto di ferito.

Gli italiani non regnicoli e i cittadini italiani residenti all'estero, dovranno comprovare la loro iscrizione al P.N.F. mediante certificato redatto su carta da bollo da L. 4, rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Quando trattisi di iscritti al Fascio di combattimento da epoca anteriore alla Marcia su Roma, anche il detto certificato dovrà essere sottoposto alla ratifica del Segretario del P.N.F. o di uno dei Vice segretari o del Segretario amministrativo del Partito stesso.

Il certificato di appartenenza al P.N.F. dei cittadini sammarinesi residenti nel Regno, dovrà essere firmato dal segretario della Federazione che li ha in forza. Anche per i cittadini sammarinesi i certificati attestanti l'iscrizione anteriore al 28 ottobre 1922 ai Fasci di combattimento, rilasciati secondo il caso dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese o dai segretari federali del Regno, dovranno essere ratificati dal Segretario del P.N.F. o da uno dei Vice segretari o dal Segretario amministrativo del Partito stesso;

4) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo da L. 4. Ai fini del presente decreto, sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

5) certificato su carta da bollo da L. 4 dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;

6) certificato generale del casellario giudiziario, su carta da bollo da L. 12.;

7) certificato di buona condotta morale, civile e politica, su carta da bollo da L. 4, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante risiede da un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del Podestà o dei podestà dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

8) certificato medico rilasciato su carta da bollo da L. 4, da un medico provinciale o militare o della M.V.S.N., ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che lo aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione questa deve essere specificatamente menzionata con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

I candidati invalidi guerra o minorati per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti di arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, o in dipendenza di operazioni militari all'estero in servizio militare non isolato, dopo il 5 maggio 1936-XIV, produrranno il certificato dell'Autorità sanitaria, di cui all'art. 14 n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

9) foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Presenteranno, invece, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare annotata delle eventuali benemerenze di guerra, coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, e che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, o che in servizio militare non isolato all'estero prestato dopo il 5 maggio 1936, abbiano partecipato alle relative operazioni militari.

Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle autorità marittime competenti.

I candidati, invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti di arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle colonie dell'Africa Orientale, o in dipendenza di operazioni militari all'estero, in servizio militare non isolato, dopo il 5 maggio 1936-XIV, dovranno provare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente Rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra. Tale dichiarazione dovrà, però, indicare i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido, e dovrà essere sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera nazionale invalidi di guerra.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista o dei caduti in dipendenza dei fatti di arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa Orientale o dei caduti in operazioni militari all'estero in servizio militare non isolato, dopo il 5 maggio 1936-XIV, e i figli degli invalidi di guerra o dei minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti di arme verificatisi dalla data predetta per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, o in dipendenza di operazioni militari all'estero in servizio militare non isolato, dopo il 5 maggio 1936, dovranno dimostrare la loro qualità, i primi mediante certificato su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal competente Comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzata dal Prefetto, gli altri, con esibizione della dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato, oppure un certificato da bollo da L. 4 del podestà del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile legalizzato dal prefetto;

10) certificato di avere compiuto il corso di istruzione elementare inferiore: tale certificato non occorrerà qualora il concorrente presenti un titolo di studio idoneo a termini delle disposizioni vigenti;

11) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 4;

12) documenti che comprovino il possesso di requisiti i quali conferiscano eventualmente, ai candidati, in base alle vigenti disposizioni, diritti preferenziali, per ammissione agli impieghi.

I certificati di nascita, i certificati medici, quelli di cittadinanza italiana e di buona condotta, nonchè lo stato di famiglia ed i documenti di cui al n. 12 potranno anche essere rilasciati in carta non bollata, purchè nel loro contesto si faccia risultare della condizione di povertà del candidato, mediante citazione dell'attestato dell'autorità di P. S.

I certificati del casellario giudiziale saranno rilasciati in esenzione dal bollo purchè la richiesta sia trasmessa al procuratore del Re per il tramite del podestà e sia corredata dal prescritto certificato di indigenza.

Art. 4.

I documenti di cui ai numeri 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del precedente articolo debbono essere di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione della firma, da parte del presidente del Tribunale o del Prefetto, non occorre per i certificati rilasciati e vidimati dal Governatore di Roma.

I candidati che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio presso le Amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai n. 3, 9 e 11 dell'art. 3 insieme a copia dello stato di servizio rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici.

I concorrenti che si trovino alle armi per obblighi di leva possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 7, 8 e 9 del precedente articolo, un certificato rilasciato, su carta da bollo da L. 4, dal comandante del corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che risiedono all'estero o nelle Colonie, potranno presentare, in termine, la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti nel termine perentorio di 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, (salvo quanto è prescritto dall'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, nei riguardi dei coniugati.

Art. 6.

Il concorrente dovrà fare dichiarazione esplicita (che potrà essere espressa nel corpo della domanda), di accettare in caso di nomina di guardia di sanità, qualunque residenza anche in Colonia.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni dello Stato, anche se dipendenti dal Ministero dell'interno.

Le domande presentate al Ministero o in Uffici dipendenti anteriormente alla data del presente decreto non sono prese in considerazione.

Gli aspiranti riceveranno avviso dell'esito della loro domanda a mezzo della Prefettura della Provincia ove hanno il loro domicilio e la loro residenza abituale.

Art. 7.

La valutazione dei titoli degli aspiranti al posto di guardia di sanità in prova è fatta da una Commissione composta di un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno di grado non inferiore al 7° che la presiede e di due funzionari tecnici dei ruoli della sanità pubblica.

Un funzionario di gruppo *A* dell'Amministrazione civile dell'interno disimpegnerà le mansioni di segretario.

Art. 8.

La Commissione di cui al precedente articolo determina i criteri di valutazione dei titoli e forma la graduatoria degli aspiranti ritenuti idonei.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento seguito, approva la graduatoria e dispone la nomina degli aspiranti compresi nella medesima secondo l'ordine in essa fissato, fino alla concorrenza dei posti messi a concorso.

Art. 9.

Il direttore generale della Sanità pubblica è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 dicembre 1939-XVIII

p. Il Ministro: BUFFARINI

(396)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Graduatoria generale del concorso a posti di direttore e sostituto direttore nel ruolo degli Uffici provinciali delle corporazioni.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 3 settembre 1936-XIV, n. 1900, convertito con modificazioni nella legge 3 giugno 1937-XV, n. 1000, che modifica il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa;

Visto il R. decreto 26 gennaio 1937-XV, n. 1203, col quale alle tabelle organiche del Ministero delle corporazioni sono aggiunti i ruoli del personale degli Uffici provinciali delle corporazioni;

Visto l'art. 14 del R. decreto 6 agosto 1937-XV, n. 1639;

Visto il decreto Ministeriale 19 maggio 1939-XVII, registrato alla Corte dei conti il 2 giugno 1939-XVII, registro 9 Corporazioni, foglio 376, col quale è stato indetto un concorso per titoli a 25 posti di direttori di 3ª classe e sostituti direttori di 2ª classe (grado 7°, gruppo *A*) nel ruolo dei direttori e sostituti direttori degli Uffici provinciali delle corporazioni;

Visti la relazione e gli atti presentati dalla Commissione giudicatrice prevista dall'art. 12 del R. decreto 6 agosto 1937-XV, n. 1639, e nominata con decreto Ministeriale 20 ottobre 1937-XV, registrato alla Corte dei conti l'8 novembre 1937-XVI, registro 3 Corporazioni, foglio 240;

Visto l'art. 44 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale dei candidati dichiarati idonei nel concorso per titoli a 25 posti di direttori di 3ª classe e sostituti direttori di 2ª classe (grado 7°, gruppo *A*) nel ruolo dei direttori e sostituti direttori degli Uffici provinciali delle corporazioni:

1. Suatoni Gino . . . . con punti 60 — su 70
2. Matrisciano Valentino . . . . » 58 — »
3. Versino Stefano. . . . . . » 57,50 »
4. Consiglio Giuseppe . . . . . » 57 — »
5. Mancini Italo . . . . . . » 55,50 »
6. Cavalieri Roberto . . . . . » 55 — »
7. Pomilio Francesco . . . . . » 54,50 »
8. Giustetto Mario. . . . . . » 53,50 »
9. Bertelli Cesare . . . . . . » 53 — »
10. Negri Renato . . . . . . » 52,50 »
11. Bertini Ugo . . . . . . » 52,25 »
12. Sciascia Antonio . . . . . » 52 — »
13. Carloni Remo . . . . . . » 50 — »
14. Michelesi Emanuele Filiberto. . . » 49 — »
15. Romanato Enrico . . . . . » 48,50 »
16. Damiani Federico . . . . . » 48 — »
17. Stievenazzo Giov. Maria . . . » 47 — »
18. Cipolla Arturo . . . . . . » 46 — »
19. Ruggero Mario . . . . . . » 45,75 »
20. Briolo Francesco . . . . . » 45,50 »
21. Morresi Giulio . . . . . . » 45 — »
22. Campisi Matteo. . . . . . » 44,50 »
23. Salabè Antonino . . . . . » 44 — »
24. Mariano Enoe . . . . . . » 43,75 »
25. Mignier Luigi . . . . . . » 43,50 »
26. Scatassi Tito . . . . . . » 43,25 »
27. Cipriani Luigi . . . . . . » 43 — »
28. Chiesa Fernando . . . . . » 42,50 »
29. Apollonio Attilio . . . . . » 42,25 »
30. Rovetta Pietro . . . . . . » 42,20 »
31. Cappello Rocco. . . . . . » 42,15 »

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso suddetto, nell'ordine appresso indicato:

1. Suatoni Gino
2. Matrisciano Valentino
3. Versino Stefano
4. Consiglio Giuseppe
5. Mancini Italo
6. Cavalieri Roberto
7. Pomilio Francesco
8. Giustetto Mario
9. Bertelli Cesare
10. Negri Renato
11. Bertini Ugo
12. Sciascia Antonio
13. Carloni Remo
14. Michelesi Emanuele Filib.
15. Romanato Enrico
16. Damiani Federico
17. Stievenazzo Giov. Maria
18. Cipolla Arturo
19. Ruggero Mario
20. Briolo Francesco
21. Morresi Giulio
22. Campisi Matteo
23. Salabè Antonino
24. Mariano Enoe
25. Mignier Luigi

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei nel concorso suddetto, nell'ordine appresso indicato:

1. Scatassi Tito
2. Cipriani Luigi
3. Chiesa Fernando
4. Apollonio Attilio
5. Rovetta Pietro
6. Cappello Rocco

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 settembre 1939-XVII

Il Ministro: LANTINI

(380)

REGIA PREFETTURA DI PIACENZA

Graduatoria generale dei vincitori del concorso a posti di medico condotto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PIACENZA

Premesso che con decisione 7 aprile-1° giugno 1937, n. 734, la 5ª sezione del Consiglio di Stato aveva annullato l'operato della Commissione giudicatrice del concorso ai posti di medico condotto vacanti nella provincia di Piacenza al 30 aprile 1935 limitatamente nei riguardi dei concorrenti che avevano concorso per le sedi di Piacenza;

Vista la nota n. 35324 in data 23 dicembre 1939-XVIII, con la quale il Prefetto della provincia di Mantova trasmette copia del verbale della Commissione giudicatrice ricostituita per rifare le operazioni del concorso limitatamente ai concorrenti che avevano concorso per le due sedi del comune di Piacenza;

Vista la graduatoria dei concorrenti predetti, formata dalla predetta Commissione;

Visto l'art. 69 del R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e l'art. 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso per i posti di medico condotto vacanti nel comune di Piacenza al 30 aprile 1935 e di cui al bando 31 maggio 1935, così come predisposta dalla Commissione giudicatrice e qui di seguito riportata:

1) Dott. Forti Franco . . . . . . con punti 15 —
2) » Borghini Giuseppe . . . . . » 14,58
3) » Squeri Pompeo . . . . . . » 13,33
4) » De Luca Attilio . . . . . . » 13,25
5) » Colombi Alessandro . . . . . » 13,08
6) » Brigidini Giovanni . . . . . » 10,66
7) » Corvi Angelo . . . . . . » 10,25
8) » Gandolfi Giovanni . . . . . » 10,16
9) » Nicelli Mario . . . . . . » 9,58
10) » Garbarini Filippo . . . . . » 9,41
11) » Poggi Giuseppe . . . . . . » 8,58
12 » Castaldi Jacopo . . . . . . » 7 —
13) » Rinaldi Alessandro . . . . . » 5,91
14) » Malverni Pietro . . . . . . » 5,41
15) » Boveri Pietro . . . . . . » 3,50

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura e del comune di Piacenza.

Piacenza, addì 13 gennaio 1940-XVIII

Il prefetto: MONTANI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PIACENZA

Visto il proprio decreto di pari data e numero che approva la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso per i posti di medico condotto vacanti nel comune di Piacenza al 30 aprile 1935;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie e gli articoli 55 e 56 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281, e la circolare 8 aprile 1935, n. 20400 del Ministero dell'interno, Direzione generale della sanità;

Decreta:

I seguenti candidati, risultati idonei nel concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nel comune di Piacenza al 30 aprile 1935 sono designati per la nomina al posto a fianco di ciascuno di essi indicato:

1) Dott. Forti Franco - 1ª condotta, frazione di Sant'Antonio a Trebbia (Piacenza).

2) Dott. Borghini Giuseppe - condotta del IV quartiere urbano, Piacenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura e del comune di Piacenza.

Piacenza, addì 13 gennaio 1940-XVIII

Il prefetto: MONTANI

(301)

REGIA PREFETTURA DI PAVIA

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetriche condotte

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PAVIA

Vista la lettera 20 dicembre 1939-XVIII, n. 3116, con la quale il podestà di Cozzo comunica di aver dichiarato rinunciataria d'ufficio l'ostetrica Grassi Luigia, designata da questa Prefettura, per non aver risposto all'interpellazione;

Ritenuto che le ostetriche Galmozzi Lina, Tinucci Pergentina, Razzini Elisa hanno preventivamenta dichiarato di rinunciare ad un'eventuale nomina a Cozzo, come da dichiarazione in atti di questa Prefettura;

Che pertanto occorre designare l'ostetrica che segue in graduatoria e che abbia chiesto quella sede in ordine di preferenza;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Per le ragioni esposte nelle premesse è designata per la nomina a titolare in seguito a concorso della condotta ostetrica di Cozzo la signorina Torrione Felicita domiciliata a Trovo, che segue in graduatoria le ostetriche che hanno rinunciato a tale nomina ed ha già dichiarato di accettare la nomina come da lettera del podestà di Cozzo 7 dicembre 1939, n. 3002.

Il podestà di Cozzo, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno dovrà comunicare il presente decreto alla persona come sopra designata dopodichè procederà alla nomina stessa con formale deliberazione assegnando un termine non minore di quindici giorni per l'assunzione in servizio, avvertendo che trascorso infruttuosamente tale termine la persona designata sarà dichiarata dimissionaria d'ufficio.

Il podestà di Cozzo è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Pavia, addì 31 dicembre 1939-XVIII

Il prefetto: LEONE

(348)

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PAVIA

Visto il proprio decreto 31 dicembre 1939-XVIII, n. 41668, col quale la sig.na Torrione Felicita, titolare della condotta ostetrica di Trovo viene designata per la nomina nella condotta ostetrica di Cozzo che ha già dichiarato di accettare;

Ritenuto pertanto necessario provvedere per la condotta di Trovo alla designazione delle ostetriche che seguono in graduatoria la sig.na Torrione ed abbiano chiesto quella sede;

Ritenuto che le ostetriche Vanoli Giuseppina, Zelaschi Valentina e Zanoli Rosa che seguono in graduatoria hanno dichiarato preventivamente di rinunciare ad un'eventuale nomina a Trovo;

Ritenuto che l'ostetrica Mamoli Zaira, domiciliata a Travacò Siccomario, che segue in graduatoria, ha già dichiarato di essere disposta ad accettare la nomina a Trovo;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie;

Visto il regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Per le ragioni esposte nelle premesse l'ostetrica Zaira Mamoli domiciliata a Travacò Siccomario è designata per la nomina nella condotta ostetrica di Trovo che ha già dichiarato di accettare.

Il podestà di Trovo con raccomandata con ricevuta di ritorno le assegnerà un termine non minore di venti giorni per assumere servizio, trascorso infruttuosamente il quale, l'ostetrica sarà considerata dimissionaria d'ufficio.

Il podestà di Trovo è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Pavia, addì 4 gennaio 1940-XVIII

Il prefetto: LEONE

(349)

REGIA PREFETTURA DI CHIETI

Approvazione della graduatoria generale del concorso a otto posti di veterinario condotto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CHIETI

Vista la graduatoria dei partecipanti al concorso per otto posti di veterinario condotto, vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1937-XVI, bandito in data 30 dicembre 1937-XVI;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento speciale per i concorsi sanitari condotti, approvato con R. decreto 17 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

È approvata nelle seguenti risultanze la graduatoria del concorso a n. 8 posti di veterinario condotto di cui al bando sopraindicato formulata dalla competente Commissione giudicatrice:

1.	Cicognani Alberto	voti	54,64/100
2.	Blasich Riccardo	»	50,88/100
3.	De Sommain Giovanni	»	48,82/100
4.	Pace Ferdinando	»	48,03/100
5.	Verardini Guglielmo	»	47,96/100
6.	Pupi Luigi	»	47,17/100
7.	Pennacchi Luigi	»	47,14/100
8.	Vanni Salvatore	»	46,62/100
9.	Travaglini Ennio	»	45,79/100
10.	Tolomei Felice	»	44,62/100
11.	Garnicelli Vincenzo	»	44,56/100
12.	Lucchetti Emilio	»	44,43/100
13.	Mariotti Giovanni	»	44,30/100
14.	Bramucci Pierino	»	43,47/100
15.	Santucci Renzo	»	43,02/100
16.	Pallotta Antonio	»	42,60/100
17.	Liberati Gino	»	42,54/100
18.	Santini Italo	»	42,46/100
19.	Parisi Bartolomeo	»	42,16/100
20.	Mellini Pellegrino	»	41,84/100
21.	Marini Armando	»	41,60/100
22.	Di Matteo Pietro	»	41,47/100
23.	Bedeschi Luigi	»	41,22/100
24.	Lanna Vincenzo	»	41,18/100
25.	Valentini Antonio	»	41,09/100
26.	Natali Fulvio	»	40,85/100
27.	Boccabella Angelo	»	40,76/100
28.	Gianfranceschi Giuseppe	»	40,56/100
29.	Calderisi Michele	»	40,39/100
30.	Quercetti Ferruccio	»	40,23/100
31.	Marino Matteo	»	40,21/100
32.	Santaroni Giovanni	»	39,87/100
33.	Striglioni Lamberto	»	39,37/100
34.	Zambelli Elio	»	38,83/100
35.	Marchetti Alessandro	»	38,76/100
36.	Maccaferri Oreste	»	38,70/100
37.	Bertocchi Innocenzo	»	38,46/100
38.	Angeleri Giulio	»	38,28/100
39.	Foglia Ugo	»	38,20/100
40.	Cirielło Antonio	»	38,09/100
41.	Iafolla Silvio	»	38,05/100
42.	Sanci Giovanni	»	37,01/100
43.	Palazzetti Emilio	»	36,94/100
44.	Cattani Francesco	»	36,59/100
45.	Giampietri Beniamino	»	36,56/100
46.	Rosa Giovanni	»	36,33/100
47.	Buquicchio Cesare	»	36,28/100
48.	Meucci Domenico	»	36,21/100
49.	Ciri Francesco	»	35,22/100

Si dispone che il presente decreto venga pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia, all'albo della Prefettura ed in quello dei Comuni interesati per otto giorni consecutivi.

Chieti, addì 14 dicembre 1939-XVIII

Il prefetto: SEPE.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CHIETI

Visto il proprio decreto n. 45570 di pari data col quale viene approvata la graduatoria dei partecipanti al concorso a n. 8 posti di veterinario condotto, vacanti in questa provincia al 30 novembre 1937;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visti gli articoli 23, 24, 55 del regolamento speciale per i concorsi di sanitari condotti, approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti veterinari, partecipanti al concorso sopraindicato, sono dichiarati vincitori per il posto di condotta a fianco a ciascuno segnato:

1. Cicognani Alberto, Chieti, 2ª condotta;
2. Blasich Riccardo, Istonio;
3. De Sommain Giovanni, Cupello;
4. Pace Ferdinando, Torino di Sangro;
5. Verardini Guglielmo, Bucchianico;
6. Pupi Luigi, Palombaro;
7. Pennacchi Luigi, Schiavi d'Abruzzo;
8. Vanni Salvatore, Celenza sul Trigno.

Si dispone che il presente decreto venga pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura ed a quello dei Comuni interessati.

Chieti, addì 14 dicembre 1939-XVIII

Il prefetto: SEPE

(286)

REGIA PREFETTURA DI BENEVENTO

Graduatoria generale delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO

Visto il precedente decreto 20 dicembre 1937, n. 30240.2, con il quale fu bandito pubblico concorso a posti di ostetrica condotta in questa Provincia;
Visto il successivo decreto col quale fu escluso dal concorso la condotta ostetrica di Milinara;
Visto il decreto Ministeriale 13 ottobre 1938 con il quale fu nominata la Commissione giudicatrice del concorso presso la Prefettura di Napoli;
Visti i verbali delle sedute redatti dalla predetta Commissione esaminatrice;
Visto il R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Nel concorso a posti vacanti di ostetrica condotta in questa Provincia, bandito con decreto 20 dicembre 1937, n. 30240.2, è approvata la seguente graduatoria:

1) Lamber Maddalena fu Antonio	voti	49.375	su	100
2) Russo Orsola di Gennaro	»	46.000	»	
3) Spalloni Maria fu Antonio	»	45.875	»	
4) Gulinelli Maria di Giacomo	»	45.125	»	
5) Sarrapochiello Rosa fu Vincenzo	»	45.000	»	
6) Ciani Adele di Secondo	»	44.250	»	
7) Vuotto Gemma di Costanzo	»	44.125	»	
8) Citriniti Maria di Giuseppe	»	43.750	»	
9) Palumbo Maria Genoveffa di Pasquale	»	43.000	»	
10) Ruggeri Rita di Benincario	»	42.625	»	
11) Meccariello Giuseppa fu Giuseppe	»	42.000	»	
12) Cremonini Eugenia di Primo	»	40.500	»	
13) Trevisani Desdemona fu Leopoldo	»	39.500	»	
14) Racioppi Amalia di Rocco	»	39.250	»	
15) Ciarleglio Adele di Francesco	»	37.750	»	
16) Bertani Violetta di Euripide	»	37.000	»	

Il presente decreto sarà pubblicato nei termini e modi di legge.

Benevento, 8 gennaio 1940-XVIII

Il Prefetto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO

Visto il precedente decreto 20 dicembre 1937, n. 30240.2, con il quale fu bandito pubblico concorso a posti di ostetrica condotta in questa Provincia;
Visto il successivo decreto col quale fu esclusa dal concorso la condotta ostetrica di Milinara;
Visto il decreto Ministeriale 13 ottobre 1938 con il quale fu nominata la Commissione giudicatrice del concorso presso la Prefettura di Napoli;
Visti i verbali delle sedute redatti dalla predetta commissione esaminatrice;
Visto il decreto pari data n. 25540, col quale è stata approvata la graduatoria del concorso;
Visto il decreto Ministeriale 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le seguenti ostetriche sono dichiarate vincitrici della condotta ostetrica a fianco di ciascuna indicata:

1) Lamber Maddalena fu Antonio: S. Bartolomeo in Galdo, 1ª condotta.
2) Russo Orsola di Gennaro: S. Nicola Manfredi.
3) Spalloni Maria fu Antonio: Sant'Agata dei Goti.
4) Gulinelli Maria di Giacomo: Dragoni.
5) Sarrapochiello Rosa fu Vincenzo: Castelvenere.

Il presente decreto sarà pubblicato nei termini e modi di legge.

Benevento, addì 8 gennaio 1940-XVIII

Il Prefetto.

(277)

REGIA PREFETTURA DI CREMONA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CREMONA

Veduti i due propri decreti in data 26 giugno 1938, n. 5262, coi quali si è provveduto all'approvazione della graduatoria dei concorrenti ai posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1937 ed alla dichiarazione dei vincitori dei posti stessi;
Veduto il proprio decreto di pari data n. 5 col quale il dott. Angiolini Franco è stato assegnato alla condotta di Cremosano in sostituzione del dott. Casari Mario, rinunziatario del posto, restando così nuovamente vacante la condotta consorziale di Formigara;
Ritenuto necessario di provvedere alla designazione di altro sanitario;
Tenuto presente l'ordine delle preferenze indicato dagli aspiranti che seguono il dott. Angiolini nella graduatoria;
Visti gli articoli 26 e 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Balestrieri Alfredo di Luigi, nato a Persico il 21 gennaio 1909, è dichiarato vincitore del concorso per la condotta medico-chirurgica consorziale di Formigara con Gombito, con residenza nella frazione Cornaleto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e per otto giorni consecutivi all'albo pretorio della Prefettura ed a quelli dei comuni di Formigara e di Gombito.

Cremona, addì 3 gennaio 1940-XVIII

Il prefetto: CARINI

(278)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.